

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2674

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CALZOLAIO

Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001

Presentata il 18 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla vigilia del vertice mondiale sull'alimentazione, la scelta di ratificare e attuare il Trattato sulle risorse genetiche vegetali è istituzionalmente urgente e politicamente molto significativa per l'Italia e per l'Europa. Il Trattato riguarda la biodiversità agricola, la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile. La conservazione della diversità genetica diventa vincolo giuridico per gli Stati; si incentiva l'utilizzazione più ampia delle risorse genetiche e una distribuzione equa dei relativi benefici. Il Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO, giunge al termine di sette anni di fitte difficili trattative. Si tratta del più

significativo Trattato sinora stipulato nel nuovo millennio, sostanzialmente diretto a coordinare e promuovere la convergenza delle iniziative dei singoli Paesi in tema di accesso e gestione delle risorse genetiche vegetali.

La diversità biologica agricola e più concretamente le risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione costituiscono la fonte degli alimenti, vestiti e medicine necessarie per tutta l'umanità, oltre ad essere di grande importanza nello sviluppo di un'agricoltura sostenibile e della sicurezza alimentare.

Nonostante la vitale importanza per la sopravvivenza umana, la biodiversità agricola sta scomparendo ad un ritmo sempre più elevato. Si stima che, durante la storia dell'umanità, sono state utilizzate circa

diecimila specie per l'alimentazione umana e l'agricoltura.

Attualmente, poco più di 120 specie coltivate di piante ci forniscono il 90 per cento degli alimenti, e soltanto 12 specie vegetali e 5 specie animali ci forniscono più del 70 per cento degli alimenti. Soltanto 4 specie vegetali (patate, riso, mais e grano) e 3 specie animali (vacche, suini e polli) ne forniscono più della metà.

Durante gli ultimi cento anni, si è verificata un'enorme perdita della diversità genetica nell'ambito delle cosiddette « principali specie alimentari ». Centinaia di migliaia di varietà eterogenee di piante coltivate per generazioni, sono state sostituite da un numero ridotto di varietà commerciali moderne e notevolmente uniformi. Soltanto negli Stati Uniti sono già scomparsi più del 90 per cento degli alberi fruttali e specie orticole che venivano ancora coltivati agli inizi del ventesimo secolo; pochissimi ne sono conservati nei banchi di geni. Possiamo così scoprire delle cifre preoccupanti riguardo all'erosione genetica delle razze animali addomesticate. Questa situazione è in pratica la stessa in tutto il mondo. La perdita della diversità biologica agricola ha provocato una riduzione della capacità delle generazioni attuali e future nell'affrontare i possibili ed imprevisi cambiamenti dell'ambiente e delle necessità umane.

Attualmente nessun Paese al mondo è autosufficiente per quanto riguarda la biodiversità agricola e la dipendenza media fra i Paesi per le colture più importanti è del 70 per cento. La dipendenza dell'Italia è fra 71 per cento e 81 per cento per le 20 colture più importanti. Molti Paesi poveri dal punto di vista economico, situati nelle zone tropicali e sub-tropicali, sono ricchi in geni e diversità genetica. La cooperazione internazionale in questo settore non è quindi una possibilità, ma una necessità. Tale cooperazione deve contribuire ad una distribuzione più giusta dei benefici derivati dall'uso delle risorse genetiche, fornendo un incentivo indispensabile per garantire che i Paesi continuino a sviluppare la loro diversità genetica,

conservandola e mantenendola a disposizione dell'umanità.

Esiste inoltre un tipo di interdipendenza generazionale. La biodiversità agricola è un tesoro prezioso delle generazioni che ci hanno preceduto e che abbiamo l'obbligo morale di trasmettere nella sua integrità alle generazioni future. Gli interessi delle generazioni future, che non votano né consumano, non vengono sufficientemente considerati per i nostri sistemi politici ed economici. Inoltre si può parlare di dipendenza fra risorse genetiche e biotecnologia. In genere, le risorse genetiche costituiscono la materia prima alla quale sono applicate le biotecnologie. Spetta alle Nazioni Unite come *forum* universale intergovernamentale, un ruolo primario nella negoziazione e sviluppo degli accordi e delle norme internazionali necessarie. In questo contesto si è negoziato il nuovo Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

La sicurezza alimentare è dipesa sempre dallo scambio della diversità genetica delle colture, sviluppata dagli agricoltori durante oltre diecimila anni. Oggi l'adozione generalizzata di un numero ridotto di varietà moderne ha portato ad una rapida perdita di questa diversità. Il Trattato aiuterà a proteggere le risorse fitogenetiche che sono la base della sicurezza alimentare mondiale. I suoi obiettivi sono « la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ».

Tutti i Paesi sono notevolmente « interdipendenti » per quanto riguarda queste risorse: i « propri » agricoltori e la « propria » alimentazione dipendono in gran parte dalle colture originate, o con diversità genetica disponibile, in altre regioni. Il futuro dell'agricoltura mondiale è legato, quindi, alla cooperazione internazionale. La Commissione intergovernamentale sulle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ha fornito il *forum* nel quale i Paesi hanno potuto negoziare il Trattato internazionale, il cui testo è in armonia con la Convenzione sulla diversità biologica.

Pur avendo come oggetto diretto l'armonizzazione del mercato delle sementi (un mercato di 27 miliardi di dollari annui) il Trattato si pone al centro di una complessa trama di rapporti dove si incrociano agricoltura, commercio, ricerca, ambiente, sviluppo.

Il testo si fa carico ad un tempo delle esigenze e degli interessi sia degli agricoltori sia della tutela della ricerca scientifica; è diretto a favorire e garantire il mantenimento dell'ambiente e della biodiversità, temi strettamente connessi tra loro; non da ultimo, affronta le problematiche della cooperazione allo sviluppo e della collaborazione internazionale, in particolare sotto lo specifico profilo della equa ripartizione delle risorse.

Il Trattato, che modifica il precedente Accordo internazionale adottato dalla Conferenza della FAO nel 1983, ha una lunga storia dietro di sé.

Le discussioni/negoziazioni sul Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche hanno avuto inizio nella FAO nel 1979 e l'Italia è stata fin dall'inizio fra i Paesi *leader* nelle trattative. Nel 1983 è stato adottato nella Conferenza della FAO, il primo Accordo internazionale sulle risorse fitogenetiche. Si trattava di un accordo non vincolante che garantiva l'accesso a queste risorse per la ricerca ed il miglioramento delle piante. L'Italia ha subito aderito all'accordo. Inoltre nel 1983 è stata creata la Commissione intergovernamentale sulle risorse genetiche che si occupa del monitoraggio di tale accordo. Questa Commissione è composta da 163 membri, l'Italia è stata sin dall'inizio un membro molto attivo. In quest'accordo la Commissione ha negoziato tre annessi che sono stati approvati all'unanimità dalla Conferenza della FAO, due di essi a novembre del 1989 ed il terzo a novembre del 1991.

L'Accordo del 1983, infatti, fu il primo accordo globale internazionale in materia di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ed era diretto ad assicurare che le risorse fitogenetiche di interesse economico e/o sociale — e in particolare per l'agricoltura — fossero esplorate, pre-

servate, valutate e rese disponibili per la generazione di piante a scopi scientifici.

Tale testo è stato oggetto di una serie di accordi interpretativi, adottati in tre diverse risoluzioni della FAO, dirette sostanzialmente a trovare un punto di equilibrio tra le esigenze dei produttori e quelle degli agricoltori (si tratta delle risoluzioni 4 del 1989, 5 del 1989 e 3 del 1991). Anche a seguito dell'adozione della Convenzione sulla biodiversità (1992), la Conferenza della FAO del 1993 ha adottato la risoluzione 7 del 1993, diretta a promuovere la revisione dell'Accordo del 1983; i negoziati, come accennato, si sono svolti per sette anni (la prima sessione straordinaria si è infatti svolta nel novembre del 1994) ed hanno avuto un momento importante nell'adozione della cosiddetta Dichiarazione di Lipsia (1996), con la quale, tra l'altro, le Parti concordavano sul mantenimento del carattere multilaterale del sistema di accesso e di divisione dei benefici. Dopo una serie di ulteriori incontri, si è dunque giunti all'adozione del Trattato oggetto della presente proposta di legge di autorizzazione alla ratifica.

L'Italia ha svolto un ruolo all'avanguardia durante il processo di negoziati, ospitando due riunioni di negoziati, una a Spoleto in aprile del 2001 e l'altra a Roma in ottobre del 2001. L'Italia ha anche fornito un importante appoggio tecnico ai Paesi negozianti attraverso diverse riunioni di esperti internazionali ospitati dall'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

Il Trattato prende le mosse da un dato di fatto: dalla considerazione che le risorse vegetali sono in continua erosione e che tale fenomeno rappresenta una preoccupazione comune a tutti i Paesi. D'altro canto, la conservazione e la valorizzazione di tali risorse per l'alimentazione e l'agricoltura hanno un ruolo essenziale per la sicurezza alimentare mondiale e costituiscono la materia prima indispensabile per il miglioramento, sia con metodi classici che biotecnologici, delle coltivazioni.

L'obiettivo principale del testo è dunque quello di conservare e garantire l'uso duraturo delle risorse genetiche vegetali; a

tale obiettivo si affianca quello, non meno significativo, di strutturare un sistema che consenta una giusta ed equa suddivisione dei vantaggi che derivano dalla loro utilizzazione.

Il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è stato adottato dalla Conferenza della FAO a novembre del 2001. La sua chiave di volta è un Sistema multilaterale di accesso e distribuzione dei benefici per le colture e foraggi, che presuppone un aiuto diretto per tutti gli agricoltori e coloro che raccolgono le varietà in tutto il mondo.

Il sistema multilaterale si applica su più di 60 generi vegetali importanti per la sicurezza alimentare, compresi 64 delle principali colture e foraggi. Le condizioni di accesso e distribuzione dei benefici verranno definite in un « Accordo di trasferimento del materiale », che dovrà essere realizzato dall'Organo direttivo.

L'accesso verrà fornito a scopo di utilizzo e conservazione per la ricerca, il miglioramento e la formazione. Il Trattato prevede il pagamento di una porzione equa dei benefici monetari derivati dalla commercializzazione di un prodotto che utilizzi le risorse fitogenetiche del sistema. Questo pagamento sarà volontario quando il prodotto venga reso disponibile, senza restrizioni, per ulteriori ricerche e miglioramenti, e sarà obbligatorio quando il prodotto non è disponibile.

Il Trattato contiene disposizioni per la distribuzione dei benefici, attraverso lo scambio d'informazione, l'accesso alla tecnologia ed il suo trasferimento, e promuovendo la formazione. Il Trattato prevede una strategia di finanziamento che potrà mobilitare fondi per attività, progetti e programmi prioritari, specialmente a beneficio dei piccoli agricoltori dei Paesi in via di sviluppo. L'obbligo da parte degli utenti, di condividere i benefici monetari derivati dalla commercializzazione, fa parte di questa strategia di finanziamento.

Il Trattato riconosce l'enorme contributo che gli agricoltori e le comunità contadine hanno fornito e continuano a fornire per la conservazione e lo sviluppo

delle risorse fitogenetiche. Il Trattato conferisce ai governi la responsabilità della realizzazione dei diritti dell'agricoltore, compresi la protezione delle conoscenze tradizionali e il diritto a partecipare in maniera equa alla distribuzione dei benefici, così come alle decisioni da prendere riguardanti le risorse fitogenetiche.

Per i miglioratori delle varietà, il Trattato prevede l'accesso alle risorse fitogenetiche di cui essi hanno bisogno e impedisce che questi vengano monopolizzati. Per i consumatori, il Trattato promuove la diversità nell'offerta dei prodotti alimentari e agricoli, e contribuisce alla sicurezza alimentare. Il Trattato fornisce uno schema giuridico sicuro e a lungo termine per le collezioni *ex situ* delle risorse fitogenetiche conservate dal Gruppo consultivo sulla ricerca agricola internazionale (GCRAI). Per il settore privato, il Trattato stabilisce uno schema chiaro per l'accesso alle risorse fitogenetiche, che stimolerà l'investimento nella ricerca agricola. Il Trattato fornisce, nello stesso modo, un nuovo *forum* nel quale si potranno discutere le necessità specifiche ed i problemi dell'agricoltura mondiale, e si potrà promuovere la sinergia fra l'ambiente ed il commercio.

Il Trattato si compone di 35 articoli suddivisi in sette parti, rispettivamente dedicate alla definizione dei termini, alle disposizioni generali, ai diritti degli agricoltori, al sistema multilaterale di accesso e ripartizione dei benefici, alle strutture, alle disposizioni finanziarie e istituzionali.

Si tratta di un articolato le cui disposizioni devono essere lette in stretta connessione le une con le altre, tutte dirette a strutturare un *corpus* organico di iniziative per orientare uno sviluppo armonico del settore.

In particolare, vorrei tuttavia richiamare l'attenzione sulla prevista utilizzazione duratura delle risorse genetiche vegetali. In base all'articolo 6, infatti, le Parti elaborano e mantengono politiche e normative appropriate per promuoverne l'utilizzazione duratura; il medesimo articolo detta linee dirette ad orientare tali iniziative per coordinare a tale scopo l'azione

delle parti contraenti. E non si tratta di norme di principio, posto che l'articolo 4 testualmente recita che ciascuna Parte contraente assicura la conformità delle sue leggi, normative e procedure alle obbligazioni previste dal Trattato.

La parte terza è relativa ai diritti degli agricoltori. Ogni Parte contraente, secondo i suoi bisogni e le sue priorità, dovrà prendere misure volte a proteggere tali diritti, compresa la protezione delle conoscenze tradizionali che presentano un interesse per le risorse genetiche vegetali, nonché a promuovere il diritto di partecipare ad una ripartizione equa dei vantaggi che derivano dalla loro applicazione e quello di partecipare, a livello nazionale, alle questioni relative alla conservazione e all'utilizzazione duratura delle richiamate risorse.

Le disposizioni della parte quarta rappresentano una significativa applicazione di un indispensabile approccio multilaterale a materie in cui il processo di globalizzazione ha operato in profondità (e qui si tratta di una specie del più ampio genere del commercio). Il Trattato riconosce i diritti sovrani degli Stati sulle proprie risorse genetiche vegetali e prevede altresì che, nell'ambito di tale sovranità, le Parti contraenti stabiliranno un sistema multilaterale efficiente, efficace e trasparente, sia per favorire l'accesso alle risorse stesse, sia per dividere in modo giusto ed equo i vantaggi dell'utilizzazione di tali risorse, in una prospettiva di reciproco rinforzo.

Tra gli strumenti previsti per conseguire gli obiettivi del Trattato si segnalano le raccolte delle risorse genetiche vegetali presso i Centri di ricerca agricola internazionale del Gruppo consultivo ricerca agricola internazionale e presso altre isti-

tuzioni internazionali; la previsione di un sistema mondiale d'informazione sulle predette risorse e quella dell'impegno a mettere in opera, da parte degli Stati contraenti, una strategia di finanziamento coerente con gli obiettivi che saranno stabiliti periodicamente dall'organo direttivo, istituito dall'articolo 19 e composto da tutte le Parti contraenti. La sua funzione è quella di promuovere la piena attivazione del Trattato e nel suo ambito è rappresentata ogni Parte contraente.

Il Trattato, così come stabilito dall'articolo 28, entra in vigore dal novantesimo giorno seguente il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sempre che almeno venti di tali atti siano stati depositati da Stati membri della FAO.

I Governi che lo avranno ratificato formeranno il suo organo direttivo. La prima riunione del direttivo affronterà argomenti importanti come il livello, la forma e le modalità dei pagamenti monetari derivati dalla commercializzazione, un accordo per il trasferimento del materiale delle risorse fitogenetiche contenute nel Trattato, i meccanismi per promuovere la realizzazione del Trattato, e la strategia di finanziamento. Di conseguenza, ogni Paese può giudicare importante essere fra i primi Paesi che ratifichino il Trattato, per così garantire che i propri interessi nazionali vengano presi in considerazione durante la prima riunione dell'Organo direttivo.

Questo argomento è di particolare importanza nel caso dei Paesi membri dell'Unione europea, poiché la ratifica da parte di ognuno di essi sarà effettiva soltanto quando lo ratifichino i 15 Paesi.

La ratifica del Trattato non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.

INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE

Adopted by the Thirty-first Session of the FAO Conference

**FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
Rome, 2001**

INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE

PREAMBLE

The Contracting Parties,

Convinced of the special nature of plant genetic resources for food and agriculture, their distinctive features and problems needing distinctive solutions;

Alarmed by the continuing erosion of these resources;

Cognizant that plant genetic resources for food and agriculture are a common concern of all countries, in that all countries depend very largely on plant genetic resources for food and agriculture that originated elsewhere;

Acknowledging that the conservation, exploration, collection, characterization, evaluation and documentation of plant genetic resources for food and agriculture are essential in meeting the goals of the Rome Declaration on World Food Security and the World Food Summit Plan of Action and for sustainable agricultural development for this and future generations, and that the capacity of developing countries and countries with economies in transition to undertake such tasks needs urgently to be reinforced;

Noting that the Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Use of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture is an internationally agreed framework for such activities;

Acknowledging further that plant genetic resources for food and agriculture are the raw material indispensable for crop genetic improvement, whether by means of farmers' selection, classical plant breeding or modern biotechnologies, and are essential in adapting to unpredictable environmental changes and future human needs;

Affirming that the past, present and future contributions of farmers in all regions of the world, particularly those in centres of origin and diversity, in conserving, improving and making available these resources, is the basis of Farmers' Rights;

Affirming also that the rights recognized in this Treaty to save, use, exchange and sell farm-saved seed and other propagating material, and to participate in decision-making regarding, and in the fair and equitable sharing of the benefits arising from, the use of plant genetic resources for food and agriculture, are fundamental to the realization of Farmers' Rights, as well as the promotion of Farmers' Rights at national and international levels;

Recognizing that this Treaty and other international agreements relevant to this Treaty should be mutually supportive with a view to sustainable agriculture and food security;

Affirming that nothing in this Treaty shall be interpreted as implying in any way a change in the rights and obligations of the Contracting Parties under other international agreements;

Understanding that the above recital is not intended to create a hierarchy between this Treaty and other international agreements;

Aware that questions regarding the management of plant genetic resources for food and agriculture are at the meeting point between agriculture, the environment and commerce, and convinced that there should be synergy among these sectors;

Aware of their responsibility to past and future generations to conserve the World's diversity of plant genetic resources for food and agriculture;

Recognizing that, in the exercise of their sovereign rights over their plant genetic resources for food and agriculture, states may mutually benefit from the creation of an effective multilateral system for facilitated access to a negotiated selection of these resources and for the fair and equitable sharing of the benefits arising from their use; and

Desiring to conclude an international agreement within the framework of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, hereinafter referred to as FAO, under Article XIV of the FAO Constitution;

Have agreed as follows:

PART I – INTRODUCTION

Article 1 – Objectives

1.1 The objectives of this Treaty are the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of their use, in harmony with the Convention on Biological Diversity, for sustainable agriculture and food security.

1.2 These objectives will be attained by closely linking this Treaty to the Food and Agriculture Organization of the United Nations and to the Convention on Biological Diversity.

Article 2 – Use of terms

For the purpose of this Treaty, the following terms shall have the meanings hereunder assigned to them. These definitions are not intended to cover trade in commodities:

“*In situ* conservation” means the conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings and, in the case of domesticated or cultivated plant species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties.

“*Ex situ* conservation” means the conservation of plant genetic resources for food and agriculture outside their natural habitat.

“Plant genetic resources for food and agriculture” means any genetic material of plant origin of actual or potential value for food and agriculture.

“Genetic material” means any material of plant origin, including reproductive and vegetative propagating material, containing functional units of heredity.

“Variety” means a plant grouping, within a single botanical taxon of the lowest known rank, defined by the reproducible expression of its distinguishing and other genetic characteristics.

“*Ex situ* collection” means a collection of plant genetic resources for food and agriculture maintained outside their natural habitat.

“Centre of origin” means a geographical area where a plant species, either domesticated or wild, first developed its distinctive properties.

“Centre of crop diversity” means a geographic area containing a high level of genetic diversity for crop species in *in situ* conditions.

Article 3 – Scope

This Treaty relates to plant genetic resources for food and agriculture.

PART II - GENERAL PROVISIONS

Article 4 - General Obligations

Each Contracting Party shall ensure the conformity of its laws, regulations and procedures with its obligations as provided in this Treaty.

Article 5 – Conservation, Exploration, Collection, Characterization, Evaluation and Documentation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

5.1 Each Contracting Party shall, subject to national legislation, and in cooperation with other Contracting Parties where appropriate, promote an integrated approach to the exploration, conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture and shall in particular, as appropriate:

- (a) Survey and inventory plant genetic resources for food and agriculture, taking into account the status and degree of variation in existing populations, including those that are of potential use and, as feasible, assess any threats to them;
- (b) Promote the collection of plant genetic resources for food and agriculture and relevant associated information on those plant genetic resources that are under threat or are of potential use;
- (c) Promote or support, as appropriate, farmers and local communities’ efforts to manage and conserve on-farm their plant genetic resources for food and agriculture;
- (d) Promote *in situ* conservation of wild crop relatives and wild plants for food production, including in protected areas, by supporting, *inter alia*, the efforts of indigenous and local communities;
- (e) Cooperate to promote the development of an efficient and sustainable system of *ex situ* conservation, giving due attention to the need for adequate documentation, characterization, regeneration and evaluation, and promote the development and transfer of appropriate technologies for this purpose with a view to improving the sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture;

- (f) Monitor the maintenance of the viability, degree of variation, and the genetic integrity of collections of plant genetic resources for food and agriculture.

5.2 The Contracting Parties shall, as appropriate, take steps to minimize or, if possible, eliminate threats to plant genetic resources for food and agriculture.

Article 6 – Sustainable Use of Plant Genetic Resources

6.1 The Contracting Parties shall develop and maintain appropriate policy and legal measures that promote the sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture.

6.2 The sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture may include such measures as:

- (a) pursuing fair agricultural policies that promote, as appropriate, the development and maintenance of diverse farming systems that enhance the sustainable use of agricultural biological diversity and other natural resources;
- (b) strengthening research which enhances and conserves biological diversity by maximizing intra- and inter-specific variation for the benefit of farmers, especially those who generate and use their own varieties and apply ecological principles in maintaining soil fertility and in combating diseases, weeds and pests;
- (c) promoting, as appropriate, plant breeding efforts which, with the participation of farmers, particularly in developing countries, strengthen the capacity to develop varieties particularly adapted to social, economic and ecological conditions, including in marginal areas;
- (d) broadening the genetic base of crops and increasing the range of genetic diversity available to farmers;
- (e) promoting, as appropriate, the expanded use of local and locally adapted crops, varieties and underutilized species;
- (f) supporting, as appropriate, the wider use of diversity of varieties and species in on-farm management, conservation and sustainable use of crops and creating strong links to plant breeding and agricultural development in order to reduce crop vulnerability and genetic erosion, and promote increased world food production compatible with sustainable development; and
- (g) reviewing, and, as appropriate, adjusting breeding strategies and regulations concerning variety release and seed distribution.

Article 7 – National Commitments and International Cooperation

7.1 Each Contracting Party shall, as appropriate, integrate into its agriculture and rural development policies and programmes, activities referred to in Articles 5 and 6, and cooperate with other Contracting Parties, directly or through FAO and other relevant international organizations, in the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture.

7.2 International cooperation shall, in particular, be directed to:

- (a) establishing or strengthening the capabilities of developing countries and countries with economies in transition with respect to conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture;
- (b) enhancing international activities to promote conservation, evaluation, documentation, genetic enhancement, plant breeding, seed multiplication; and sharing, providing access to, and exchanging, in conformity with Part IV, plant genetic resources for food and agriculture and appropriate information and technology;
- (c) maintaining and strengthening the institutional arrangements provided for in Part V; and
- (d) implement the funding strategy of Article 18.

Article 8 – Technical Assistance

The Contracting Parties agree to promote the provision of technical assistance to Contracting Parties, especially those that are developing countries or countries with economies in transition, either bilaterally or through the appropriate international organizations, with the objective of facilitating the implementation of this Treaty.

PART III - FARMERS' RIGHTS

Article 9 – Farmers' Rights

9.1 The Contracting Parties recognize the enormous contribution that the local and indigenous communities and farmers of all regions of the world, particularly those in the centres of origin and crop diversity, have made and will continue to make for the conservation and development of plant genetic resources which constitute the basis of food and agriculture production throughout the world.

9.2 The Contracting Parties agree that the responsibility for realizing Farmers' Rights, as they relate to plant genetic resources for food and agriculture, rests with national governments. In accordance with their needs and priorities, each Contracting Party should, as appropriate, and subject to its national legislation, take measures to protect and promote Farmers' Rights, including:

- (a) protection of traditional knowledge relevant to plant genetic resources for food and agriculture;
- (b) the right to equitably participate in sharing benefits arising from the utilization of plant genetic resources for food and agriculture; and
- (c) the right to participate in making decisions, at the national level, on matters related to the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture.

9.3 Nothing in this Article shall be interpreted to limit any rights that farmers have to save, use, exchange and sell farm-saved seed/propagating material, subject to national law and as appropriate.

PART IV - THE MULTILATERAL SYSTEM OF ACCESS AND BENEFIT-SHARING**Article 10 – Multilateral System of Access and Benefit-sharing**

10.1 In their relationships with other States, the Contracting Parties recognize the sovereign rights of States over their own plant genetic resources for food and agriculture, including that the authority to determine access to those resources rests with national governments and is subject to national legislation.

10.2 In the exercise of their sovereign rights, the Contracting Parties agree to establish a multilateral system, which is efficient, effective, and transparent, both to facilitate access to plant genetic resources for food and agriculture, and to share, in a fair and equitable way, the benefits arising from the utilization of these resources, on a complementary and mutually reinforcing basis.

Article 11 – Coverage of the Multilateral System

11.1 In furtherance of the objectives of conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture and the fair and equitable sharing of benefits arising out of their use, as stated in Article 1, the Multilateral System shall cover the plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I, established according to criteria of food security and interdependence.

11.2 The Multilateral System, as identified in Article 11.1, shall include all plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I that are under the management and control of the Contracting Parties and in the public domain. With a view to achieving the fullest possible coverage of the Multilateral System, the Contracting Parties invite all other holders of the plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I to include these plant genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System.

11.3 Contracting Parties also agree to take appropriate measures to encourage natural and legal persons within their jurisdiction who hold plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I to include such plant genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System.

11.4 Within two years of the entry into force of the Treaty, the Governing Body shall assess the progress in including the plant genetic resources for food and agriculture referred to in paragraph 11.3 in the Multilateral System. Following this assessment, the Governing Body shall decide whether access shall continue to be facilitated to those natural and legal persons referred to in paragraph 11.3 that have not included these plant genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System, or take such other measures as it deems appropriate.

11.5 The Multilateral System shall also include the plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I and held in the *ex situ* collections of the International Agricultural Research Centres of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), as provided in Article 15.1a, and in other international institutions, in accordance with Article 15.5.

Article 12 – Facilitated access to plant genetic resources for food and agriculture within the Multilateral System

12.1 The Contracting Parties agree that facilitated access to plant genetic resources for food and agriculture under the Multilateral System, as defined in Article 11, shall be in accordance with the provisions of this Treaty.

12.2 The Contracting Parties agree to take the necessary legal or other appropriate measures to provide such access to other Contracting Parties through the Multilateral System. To this effect, such access shall also be provided to legal and natural persons under the jurisdiction of any Contracting Party, subject to the provisions of Article 11.4.

12.3 Such access shall be provided in accordance with the conditions below:

- (a) Access shall be provided solely for the purpose of utilization and conservation for research, breeding and training for food and agriculture, provided that such purpose does not include chemical, pharmaceutical and/or other non-food/feed industrial uses. In the case of multiple-use crops (food and non-food), their importance for food security should be the determinant for their inclusion in the Multilateral System and availability for facilitated access.
- (b) Access shall be accorded expeditiously, without the need to track individual accessions and free of charge, or, when a fee is charged, it shall not exceed the minimal cost involved;
- (c) All available passport data and, subject to applicable law, any other associated available non-confidential descriptive information, shall be made available with the plant genetic resources for food and agriculture provided;
- (d) Recipients shall not claim any intellectual property or other rights that limit the facilitated access to the plant genetic resources for food and agriculture, or their genetic parts or components, in the form received from the Multilateral System;
- (e) Access to plant genetic resources for food and agriculture under development, including material being developed by farmers, shall be at the discretion of its developer, during the period of its development;
- (f) Access to plant genetic resources for food and agriculture protected by intellectual and other property rights shall be consistent with relevant international agreements, and with relevant national laws;
- (g) Plant genetic resources for food and agriculture accessed under the Multilateral System and conserved shall continue to be made available to the Multilateral System by the recipients of those plant genetic resources for food and agriculture, under the terms of this Treaty; and
- (h) Without prejudice to the other provisions under this Article, the Contracting Parties agree that access to plant genetic resources for food and agriculture found in *in situ* conditions will be provided according to national legislation or, in the absence of such legislation, in accordance with such standards as may be set by the Governing Body.

12.4 To this effect, facilitated access, in accordance with Articles 12.2 and 12.3 above, shall be provided pursuant to a standard material transfer agreement (MTA), which shall be adopted by the Governing Body and contain the provisions of Articles 12.3a, d and g, as well as the benefit-sharing provisions set forth in Article 13.2d(ii) and other relevant provisions of this Treaty, and the provision that the recipient of the plant genetic resources for food and agriculture shall require that the conditions of the MTA shall apply to the transfer of plant genetic resources for food and agriculture to another person or entity, as well as to any subsequent transfers of those plant genetic resources for food and agriculture.

12.5 Contracting Parties shall ensure that an opportunity to seek recourse is available, consistent with applicable jurisdictional requirements, under their legal systems, in case of

contractual disputes arising under such MTAs, recognizing that obligations arising under such MTAs rest exclusively with the parties to those MTAs.

12.6 In emergency disaster situations, the Contracting Parties agree to provide facilitated access to appropriate plant genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System for the purpose of contributing to the re-establishment of agricultural systems, in cooperation with disaster relief co-ordinators.

Article 13 - Benefit-sharing in the Multilateral System

13.1 The Contracting Parties recognize that facilitated access to plant genetic resources for food and agriculture which are included in the Multilateral System constitutes itself a major benefit of the Multilateral System and agree that benefits accruing therefrom shall be shared fairly and equitably in accordance with the provisions of this Article.

13.2 The Contracting Parties agree that benefits arising from the use, including commercial, of plant genetic resources for food and agriculture under the Multilateral System shall be shared fairly and equitably through the following mechanisms: the exchange of information, access to and transfer of technology, capacity-building, and the sharing of the benefits arising from commercialization, taking into account the priority activity areas in the rolling Global Plan of Action, under the guidance of the Governing Body:

(a) **Exchange of information:**

The Contracting Parties agree to make available information which shall, *inter alia*, encompass catalogues and inventories, information on technologies, results of technical, scientific and socio-economic research, including characterization, evaluation and utilization, regarding those plant genetic resources for food and agriculture under the Multilateral System. Such information shall be made available, where non-confidential, subject to applicable law and in accordance with national capabilities. Such information shall be made available to all Contracting Parties to this Treaty through the information system, provided for in Article 17.

(b) **Access to and transfer of technology**

(i) The Contracting Parties undertake to provide and/or facilitate access to technologies for the conservation, characterization, evaluation and use of plant genetic resources for food and agriculture which are under the Multilateral System. Recognizing that some technologies can only be transferred through genetic material, the Contracting Parties shall provide and/or facilitate access to such technologies and genetic material which is under the Multilateral System and to improved varieties and genetic material developed through the use of plant genetic resources for food and agriculture under the Multilateral System, in conformity with the provisions of Article 12. Access to these technologies, improved varieties and genetic material shall be provided and/or facilitated, while respecting applicable property rights and access laws, and in accordance with national capabilities.

(ii) Access to and transfer of technology to countries, especially to developing countries and countries with economies in transition, shall be carried out through a set of measures, such as the establishment and maintenance of, and participation in, crop-based thematic groups on utilization of plant genetic resources for food and agriculture, all types of partnership in research and development and in commercial joint ventures relating to the material received, human resource development, and effective access to research facilities.

- (iii) Access to and transfer of technology as referred to in (i) and (ii) above, including that protected by intellectual property rights, to developing countries that are Contracting Parties, in particular least developed countries, and countries with economies in transition, shall be provided and/or facilitated under fair and most favourable terms, in particular in the case of technologies for use in conservation as well as technologies for the benefit of farmers in developing countries, especially in least developed countries, and countries with economies in transition, including on concessional and preferential terms where mutually agreed, *inter alia*, through partnerships in research and development under the Multilateral System. Such access and transfer shall be provided on terms which recognize and are consistent with the adequate and effective protection of intellectual property rights.

(c) Capacity-building

Taking into account the needs of developing countries and countries with economies in transition, as expressed through the priority they accord to building capacity in plant genetic resources for food and agriculture in their plans and programmes, when in place, in respect of those plant genetic resources for food and agriculture covered by the Multilateral System, the Contracting Parties agree to give priority to (i) establishing and/or strengthening programmes for scientific and technical education and training in conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture, (ii) developing and strengthening facilities for conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture, in particular in developing countries, and countries with economies in transition, and (iii) carrying out scientific research preferably, and where possible, in developing countries and countries with economies in transition, in cooperation with institutions of such countries, and developing capacity for such research in fields where they are needed.

(d) Sharing of monetary and other benefits of commercialization

- (i) The Contracting Parties agree, under the Multilateral System, to take measures in order to achieve commercial benefit-sharing, through the involvement of the private and public sectors in activities identified under this Article, through partnerships and collaboration, including with the private sector in developing countries and countries with economies in transition, in research and technology development;
- (ii) The Contracting Parties agree that the standard Material Transfer Agreement referred to in Article 12.4 shall include a requirement that a recipient who commercializes a product that is a plant genetic resource for food and agriculture and that incorporates material accessed from the Multilateral System, shall pay to the mechanism referred to in Article 19.3f, an equitable share of the benefits arising from the commercialization of that product, except whenever such a product is available without restriction to others for further research and breeding, in which case the recipient who commercializes shall be encouraged to make such payment.

The Governing Body shall, at its first meeting, determine the level, form and manner of the payment, in line with commercial practice. The Governing Body may decide to establish different levels of payment for various categories of recipients who commercialize such products; it may also decide on the need to exempt from such payments small farmers in developing countries and in countries with economies in transition. The Governing Body may, from time to time, review the levels of payment with a view to achieving fair and equitable sharing of benefits, and it may also assess, within a period of five years from the

entry into force of this Treaty, whether the mandatory payment requirement in the MTA shall apply also in cases where such commercialized products are available without restriction to others for further research and breeding.

13.3 The Contracting Parties agree that benefits arising from the use of plant genetic resources for food and agriculture that are shared under the Multilateral System should flow primarily, directly and indirectly, to farmers in all countries, especially in developing countries, and countries with economies in transition, who conserve and sustainably utilize plant genetic resources for food and agriculture.

13.4 The Governing Body shall, at its first meeting, consider relevant policy and criteria for specific assistance under the agreed funding strategy established under Article 18 for the conservation of plant genetic resources for food and agriculture in developing countries, and countries with economies in transition whose contribution to the diversity of plant genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System is significant and/or which have special needs.

13.5 The Contracting Parties recognize that the ability to fully implement the Global Plan of Action, in particular of developing countries and countries with economies in transition, will depend largely upon the effective implementation of this Article and of the funding strategy as provided in Article 18.

13.6 The Contracting Parties shall consider modalities of a strategy of voluntary benefit-sharing contributions whereby Food Processing Industries that benefit from plant genetic resources for food and agriculture shall contribute to the Multilateral System.

PART V - SUPPORTING COMPONENTS

Article 14 – Global Plan of Action

Recognizing that the rolling Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Use of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture is important to this Treaty, Contracting Parties should promote its effective implementation, including through national actions and, as appropriate, international cooperation to provide a coherent framework, *inter alia*, for capacity-building, technology transfer and exchange of information, taking into account the provisions of Article 13.

Article 15 - Ex Situ Collections of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture held by the International Agricultural Research Centres of the Consultative Group on International Agricultural Research and other International Institutions

15.1 The Contracting Parties recognize the importance to this Treaty of the *ex situ* collections of plant genetic resources for food and agriculture held in trust by the International Agricultural Research Centres (IARCs) of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). The Contracting Parties call upon the IARCs to sign agreements with the Governing Body with regard to such *ex situ* collections, in accordance with the following terms and conditions:

- (a) Plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I of this Treaty and held by the IARCs shall be made available in accordance with the provisions set out in Part IV of this Treaty.
- (b) Plant genetic resources for food and agriculture other than those listed in Annex I of this Treaty and collected before its entry into force that are held by IARCs shall be made

available in accordance with the provisions of the MTA currently in use pursuant to agreements between the IARCs and the FAO. This MTA shall be amended by the Governing Body no later than its second regular session, in consultation with the IARCs, in accordance with the relevant provisions of this Treaty, especially Articles 12 and 13, and under the following conditions:

- (i) The IARCs shall periodically inform the Governing Body about the MTAs entered into, according to a schedule to be established by the Governing Body;
 - (ii) The Contracting Parties in whose territory the plant genetic resources for food and agriculture were collected from *in situ* conditions shall be provided with samples of such plant genetic resources for food and agriculture on demand, without any MTA;
 - (iii) Benefits arising under the above MTA that accrue to the mechanism mentioned in Article 19.3f shall be applied, in particular, to the conservation and sustainable use of the plant genetic resources for food and agriculture in question, particularly in national and regional programmes in developing countries and countries with economies in transition, especially in centres of diversity and the least developed countries; and
 - (iv) The IARCs shall take appropriate measures, in accordance with their capacity, to maintain effective compliance with the conditions of the MTAs, and shall promptly inform the Governing Body of cases of non-compliance.
- (c) IARCs recognize the authority of the Governing Body to provide policy guidance relating to *ex situ* collections held by them and subject to the provisions of this Treaty.
 - (d) The scientific and technical facilities in which such *ex situ* collections are conserved shall remain under the authority of the IARCs, which undertake to manage and administer these *ex situ* collections in accordance with internationally accepted standards, in particular the Genebank Standards as endorsed by the FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture.
 - (e) Upon request by an IARC, the Secretary shall endeavour to provide appropriate technical support.
 - (f) The Secretary shall have, at any time, right of access to the facilities, as well as right to inspect all activities performed therein directly related to the conservation and exchange of the material covered by this Article.
 - (g) If the orderly maintenance of these *ex situ* collections held by IARCs is impeded or threatened by whatever event, including *force majeure*, the Secretary, with the approval of the host country, shall assist in its evacuation or transfer, to the extent possible.

15.2 The Contracting Parties agree to provide facilitated access to plant genetic resources for food and agriculture in Annex I under the Multilateral System to IARCs of the CGIAR that have signed agreements with the Governing Body in accordance with this Treaty. Such Centres shall be included in a list held by the Secretary to be made available to the Contracting Parties on request.

15.3 The material other than that listed in Annex I, which is received and conserved by IARCs after the coming into force of this Treaty, shall be available for access on terms consistent with those mutually agreed between the IARCs that receive the material and the country of origin of such resources or the country that has acquired those resources in accordance with the Convention on Biological Diversity or other applicable law.

15.4 The Contracting Parties are encouraged to provide IARCs that have signed agreements with the Governing Body with access, on mutually agreed terms, to plant genetic resources for food and agriculture not listed in Annex I that are important to the programmes and activities of the IARCs.

15.5 The Governing Body will also seek to establish agreements for the purposes stated in this Article with other relevant international institutions.

Article 16 – International Plant Genetic Resources Networks

16.1 Existing cooperation in international plant genetic resources for food and agriculture networks will be encouraged or developed on the basis of existing arrangements and consistent with the terms of this Treaty, so as to achieve as complete coverage as possible of plant genetic resources for food and agriculture.

16.2 The Contracting Parties will encourage, as appropriate, all relevant institutions, including governmental, private, non-governmental, research, breeding and other institutions, to participate in the international networks.

Article 17 – The Global Information System on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

17.1 The Contracting Parties shall cooperate to develop and strengthen a global information system to facilitate the exchange of information, based on existing information systems, on scientific, technical and environmental matters related to plant genetic resources for food and agriculture, with the expectation that such exchange of information will contribute to the sharing of benefits by making information on plant genetic resources for food and agriculture available to all Contracting Parties. In developing the Global Information System, cooperation will be sought with the Clearing House Mechanism of the Convention on Biological Diversity.

17.2 Based on notification by the Contracting Parties, early warning should be provided about hazards that threaten the efficient maintenance of plant genetic resources for food and agriculture, with a view to safeguarding the material.

17.3 The Contracting Parties shall cooperate with the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture of the FAO in its periodic reassessment of the state of the world's plant genetic resources for food and agriculture in order to facilitate the updating of the rolling Global Plan of Action referred to in Article 14.

PART VI - FINANCIAL PROVISIONS

Article 18 – Financial Resources

18.1 The Contracting Parties undertake to implement a funding strategy for the implementation of this Treaty in accordance with the provisions of this Article.

18.2 The objectives of the funding strategy shall be to enhance the availability, transparency, efficiency and effectiveness of the provision of financial resources to implement activities under this Treaty.

18.3 In order to mobilize funding for priority activities, plans and programmes, in particular in developing countries and countries with economies in transition, and taking the Global Plan of Action into account, the Governing Body shall periodically establish a target for such funding.

18.4 Pursuant to this funding strategy:

- (a) The Contracting Parties shall take the necessary and appropriate measures within the Governing Bodies of relevant international mechanisms, funds and bodies to ensure due priority and attention to the effective allocation of predictable and agreed resources for the implementation of plans and programmes under this Treaty.
- (b) The extent to which Contracting Parties that are developing countries and Contracting Parties with economies in transition will effectively implement their commitments under this Treaty will depend on the effective allocation, particularly by the developed country Parties, of the resources referred to in this Article. Contracting Parties that are developing countries and Contracting Parties with economies in transition will accord due priority in their own plans and programmes to building capacity in plant genetic resources for food and agriculture.
- (c) The Contracting Parties that are developed countries also provide, and Contracting Parties that are developing countries and Contracting Parties with economies in transition avail themselves of, financial resources for the implementation of this Treaty through bilateral and regional and multilateral channels. Such channels shall include the mechanism referred to in Article 19.3f.
- (d) Each Contracting Party agrees to undertake, and provide financial resources for national activities for the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture in accordance with its national capabilities and financial resources. The financial resources provided shall not be used to ends inconsistent with this Treaty, in particular in areas related to international trade in commodities. ;
- (e) The Contracting Parties agree that the financial benefits arising from Article 13.2d are part of the funding strategy.
- (f) Voluntary contributions may also be provided by Contracting Parties, the private sector, taking into account the provisions of Article 13, non-governmental organisations and other sources. The Contracting Parties agree that the Governing Body shall consider modalities of a strategy to promote such contributions;

18.5 The Contracting Parties agree that priority will be given to the implementation of agreed plans and programmes for farmers in developing countries, especially in least developed countries, and in countries with economies in transition, who conserve and sustainably utilize plant genetic resources for food and agriculture.

PART VII - INSTITUTIONAL PROVISIONS

Article 19 – Governing Body

19.1 A Governing Body for this Treaty is hereby established, composed of all Contracting Parties.

19.2 All decisions of the Governing Body shall be taken by consensus unless by consensus another method of arriving at a decision on certain measures is reached, except that consensus shall always be required in relation to Articles 23 and 24.

19.3 The functions of the Governing Body shall be to promote the full implementation of this Treaty, keeping in view its objectives, and, in particular, to:

- (a) provide policy direction and guidance to monitor, and adopt such recommendations as necessary for the implementation of this Treaty and, in particular, for the operation of the Multilateral System;
- (b) adopt plans and programmes for the implementation of this Treaty;
- (c) adopt, at its first session, and periodically review the funding strategy for the implementation of this Treaty, in accordance with the provisions of Article 18;
- (d) adopt the budget of this Treaty;
- (e) consider and establish subject to the availability of necessary funds such subsidiary bodies as may be necessary, and their respective mandates and composition;
- (f) establish, as needed, an appropriate mechanism, such as a Trust Account, for receiving and utilizing financial resources that will accrue to it for purposes of implementing this Treaty;
- (g) establish and maintain cooperation with other relevant international organizations and treaty bodies, including in particular the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, on matters covered by this Treaty, including their participation in the funding strategy;
- (h) consider and adopt, as required, amendments to this Treaty, in accordance with the provisions of Article 23;
- (i) consider and adopt, as required, amendments to annexes to this Treaty, in accordance with the provisions of Article 24;
- (j) consider modalities of a strategy to encourage voluntary contributions, in particular, with reference to Articles 13 and 18;
- (k) perform such other functions as may be necessary for the fulfilment of the objectives of this Treaty;
- (l) take note of relevant decisions of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity and other relevant international organizations and treaty bodies;
- (m) inform, as appropriate, the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity and other relevant international organizations and treaty bodies of matters regarding the implementation of this Treaty; and
- (n) approve the terms of agreements with the IARCs and other international institutions under Article 15, and review and amend the MTA in Article 15.

19.4 Subject to Article 19.6, each Contracting Party shall have one vote and may be represented at sessions of the Governing Body by a single delegate who may be accompanied by an alternate, and by experts and advisers. Alternates, experts and advisers may take part in the

proceedings of the Governing Body but may not vote, except in the case of their being duly authorized to substitute for the delegate.

19.5 The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not a Contracting Party to this Treaty, may be represented as observers at sessions of the Governing Body. Any other body or agency, whether governmental or non-governmental, qualified in fields relating to conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture, which has informed the Secretary of its wish to be represented as an observer at a session of the Governing Body, may be admitted unless at least one third of the Contracting Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the Rules of Procedure adopted by the Governing Body.

19.6 A Member Organization of FAO that is a Contracting Party and the member states of that Member Organization that are Contracting Parties shall exercise their membership rights and fulfil their membership obligations in accordance, *mutatis mutandis*, with the Constitution and General Rules of FAO.

19.7 The Governing Body shall adopt and amend, as required, its own Rules of Procedure and financial rules which shall not be inconsistent with this Treaty.

19.8 The presence of delegates representing a majority of the Contracting Parties shall be necessary to constitute a quorum at any session of the Governing Body.

19.9 The Governing Body shall hold regular sessions at least once every two years. These sessions should, as far as possible, be held back-to-back with the regular sessions of the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture.

19.10 Special Sessions of the Governing Body shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Governing Body, or at the written request of any Contracting Party, provided that this request is supported by at least one third of the Contracting Parties.

19.11 The Governing Body shall elect its Chairperson and Vice-Chairpersons (collectively referred to as “the Bureau”), in conformity with its Rules of Procedure.

Article 20 – Secretary

20.1 The Secretary of the Governing Body shall be appointed by the Director-General of FAO, with the approval of the Governing Body. The Secretary shall be assisted by such staff as may be required.

20.2 The Secretary shall perform the following functions:

- (a) arrange for and provide administrative support for sessions of the Governing Body and for any subsidiary bodies as may be established;
- (b) assist the Governing Body in carrying out its functions, including the performance of specific tasks that the Governing Body may decide to assign to it;
- (c) report on its activities to the Governing Body.

20.3 The Secretary shall communicate to all Contracting Parties and to the Director-General:

- (a) decisions of the Governing Body within sixty days of adoption;

(b) information received from Contracting Parties in accordance with the provisions of this Treaty.

20.4 The Secretary shall provide documentation in the six languages of the United Nations for sessions of the Governing Body.

20.5 The Secretary shall cooperate with other organizations and treaty bodies, including in particular the Secretariat of the Convention on Biological Diversity, in achieving the objectives of this Treaty.

Article 21 – Compliance

The Governing Body shall, at its first meeting, consider and approve cooperative and effective procedures and operational mechanisms to promote compliance with the provisions of this Treaty and to address issues of non-compliance. These procedures and mechanisms shall include monitoring, and offering advice or assistance, including legal advice or legal assistance, when needed, in particular to developing countries and countries with economies in transition.

Article 22 – Settlement of Disputes

22.1 In the event of a dispute between Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Treaty, the parties concerned shall seek solutions by negotiation.

22.2 If the parties concerned cannot reach agreement by negotiation, they may jointly seek the good offices of, or request mediation by, a third party.

22.3 When ratifying, accepting, approving or acceding to this Treaty, or at any time thereafter, a Contracting Party may declare in writing to the Depositary that for a dispute not resolved in accordance with Article 22.1 or Article 22.2 above, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory:

- (a) Arbitration in accordance with the procedure laid down in Part 1 of Annex II to this Treaty;
- (b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

22.4 If the parties to the dispute have not, in accordance with Article 22.3 above, accepted the same or any procedure, the dispute shall be submitted to conciliation in accordance with Part 2 of Annex II to this Treaty unless the parties otherwise agree.

Article 23 – Amendments of the Treaty

23.1 Amendments to this Treaty may be proposed by any Contracting Party.

23.2 Amendments to this Treaty shall be adopted at a session of the Governing Body. The text of any proposed amendment shall be communicated to Contracting Parties by the Secretary at least six months before the session at which it is proposed for adoption.

23.3 All amendments to this Treaty shall only be made by consensus of the Contracting Parties present at the session of the Governing Body.

23.4 Any amendment adopted by the Governing Body shall come into force among Contracting Parties having ratified, accepted or approved it on the ninetieth day after the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by two-thirds of the Contracting Parties. Thereafter the amendment shall enter into force for any other Contracting Party on the ninetieth day after that Contracting Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

23.5 For the purpose of this Article, an instrument deposited by a Member Organization of FAO shall not be counted as additional to those deposited by member states of such an organization.

Article 24 – Annexes

24.1 The annexes to this Treaty shall form an integral part of this Treaty and a reference to this Treaty shall constitute at the same time a reference to any annexes thereto.

24.2 The provisions of Article 23 regarding amendments to this Treaty shall apply to the amendment of annexes.

Article 25 – Signature

This Treaty shall be open for signature at the FAO from 3 November 2001 to 4 November 2002 by all Members of FAO and any States that are not Members of FAO but are Members of the United Nations, or any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency.

Article 26 – Ratification, Acceptance or Approval

This Treaty shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Members and non-Members of FAO referred to in Article 25. Instruments of ratification, acceptance, or approval shall be deposited with the Depositary.

Article 27 – Accession

This Treaty shall be open for accession by all Members of FAO and any States that are not Members of FAO but are Members of the United Nations, or any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency from the date on which the Treaty is closed for signature. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

Article 28 – Entry into force

28.1 Subject to the provisions of Article 29.2, this Treaty shall enter into force on the ninetieth day after the deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited by Members of FAO.

28.2 For each Member of FAO and any State that is not a Member of FAO but is a Member of the United Nations, or any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency that ratifies, accepts, approves or accedes to this Treaty after the deposit, in accordance with Article 28.1, of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the

Treaty shall enter into force on the ninetieth day following the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 29 – Member Organizations of FAO

29.1 When a Member Organization of FAO deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession for this Treaty, the Member Organization shall, in accordance with the provisions of Article II.7 of the FAO Constitution, notify any change regarding its distribution of competence to its declaration of competence submitted under Article II.5 of the FAO Constitution as may be necessary in light of its acceptance of this Treaty. Any Contracting Party to this Treaty may, at any time, request a Member Organization of FAO that is a Contracting Party to this Treaty to provide information as to which, as between the Member Organization and its member states, is responsible for the implementation of any particular matter covered by this Treaty. The Member Organization shall provide this information within a reasonable time.

29.2 Instruments of ratification, acceptance, approval, accession or withdrawal, deposited by a Member Organization of FAO, shall not be counted as additional to those deposited by its Member States.

Article 30 – Reservations

No reservations may be made to this Treaty.

Article 31 – Non-Parties

The Contracting Parties shall encourage any Member of FAO or other State, not a Contracting Party to this Treaty, to accept this Treaty.

Article 32 – Withdrawals

32.1 Any Contracting Party may at any time after two years from the date on which this Treaty has entered into force for it, notify the Depositary in writing of its withdrawal from this Treaty. The Depositary shall at once inform all Contracting Parties.

32.2 Withdrawal shall take effect one year from the date of receipt of the notification.

Article 33 – Termination

33.1 This Treaty shall be automatically terminated if and when, as the result of withdrawals, the number of Contracting Parties drops below forty, unless the remaining Contracting Parties unanimously decide otherwise.

33.2 The Depositary shall inform all remaining Contracting Parties when the number of Contracting Parties has dropped to forty.

33.3 In the event of termination the disposition of assets shall be governed by the financial rules to be adopted by the Governing Body.

Article 34 – Depositary

The Director-General of FAO shall be the Depositary of this Treaty.

Article 35 – Authentic Texts

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Treaty are equally authentic.

ANNEX I

LIST OF CROPS COVERED UNDER THE MULTILATERAL SYSTEM

Food crops

Crop	Genus	Observations
Breadfruit	<i>Artocarpus</i>	Breadfruit only.
Asparagus	<i>Asparagus</i>	
Oat	<i>Avena</i>	
Beet	<i>Beta</i>	
Brassica complex	<i>Brassica</i> et al.	Genera included are: <i>Brassica</i> , <i>A Armoracia</i> , <i>Barbarea</i> , <i>Camelina</i> , <i>Crambe</i> , <i>Diplotaxis</i> , <i>Eruca</i> , <i>Isatis</i> , <i>Lepidium</i> , <i>Raphanobrassica</i> , <i>Raphanus</i> , <i>Rorippa</i> , and <i>Sinapis</i> . This comprises oilseed and vegetable crops such as cabbage, rapeseed, mustard, cress, rocket, radish, and turnip. The species <i>Lepidium meyenii</i> (maca) is excluded.
Pigeon Pea	<i>Cajanus</i>	
Chickpea	<i>Cicer</i>	
Citrus	<i>Citrus</i>	Genera <i>Poncirus</i> and <i>Fortunella</i> are included as root stock.
Coconut	<i>Cocos</i>	
Major aroids	<i>Colocasia</i> , <i>Xanthosoma</i>	Major aroids include taro, cocoyam, dasheen and tannia.
Carrot	<i>Daucus</i>	
Yams	<i>Dioscorea</i>	
Finger Millet	<i>Eleusine</i>	
Strawberry	<i>Fragaria</i>	
Sunflower	<i>Helianthus</i>	
Barley	<i>Hordeum</i>	
Sweet Potato	<i>Ipomoea</i>	
Grass pea	<i>Lathyrus</i>	
Lentil	<i>Lens</i>	
Apple	<i>Malus</i>	
Cassava	<i>Manihot</i>	<i>Manihot esculenta</i> only.
Banana / Plantain	<i>Musa</i>	Except <i>Musa textilis</i> .
Rice	<i>Oryza</i>	
Pearl Millet	<i>Pennisetum</i>	
Beans	<i>Phaseolus</i>	Except <i>Phaseolus polyanthus</i> .
Pea	<i>Pisum</i>	
Rye	<i>Secale</i>	
Potato	<i>Solanum</i>	Section <i>tuberosa</i> included, except <i>Solanum phureja</i> .
Eggplant	<i>Solanum</i>	Section <i>melongena</i> included.
Sorghum	<i>Sorghum</i>	
Triticale	<i>Triticosecale</i>	
Wheat	<i>Triticum</i> et al.	Including <i>Agropyron</i> , <i>Elymus</i> , and <i>Secale</i> .
Faba Bean / Vetch	<i>Vicia</i>	
Cowpea et al.	<i>Vigna</i>	
Maize	<i>Zea</i>	Excluding <i>Zea perennis</i> , <i>Zea diploperennis</i> , and <i>Zea luxurians</i> .

Forages

Genera	Species
LEGUME FORAGES	
<i>Astragalus</i>	<i>chinensis, cicer, arenarius</i>
<i>Canavalia</i>	<i>ensiformis</i>
<i>Coronilla</i>	<i>varia</i>
<i>Hedysarum</i>	<i>coronarum</i>
<i>Lathyrus</i>	<i>cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus</i>
<i>Lespedeza</i>	<i>cuneata, striata, stipulacea</i>
<i>Lotus</i>	<i>corniculatus, subbiflorus, uliginosus</i>
<i>Lupinus</i>	<i>albus, angustifolius, luteus</i>
<i>Medicago</i>	<i>arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula</i>
<i>Melilotus</i>	<i>albus, officinalis</i>
<i>Onobrychis</i>	<i>viciifolia</i>
<i>Ornithopus</i>	<i>sativus</i>
<i>Prosopis</i>	<i>affinis, alba, chilensis, nigra, pallida</i>
<i>Pueraria</i>	<i>phaseoloides</i>
<i>Trifolium</i>	<i>alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum</i>
GRASS FORAGES	
<i>Andropogon</i>	<i>gayanus</i>
<i>Agropyron</i>	<i>cristatum, desertorum</i>
<i>Agrostis</i>	<i>stolonifera, tenuis</i>
<i>Alopecurus</i>	<i>pratensis</i>
<i>Arrhenatherum</i>	<i>elatius</i>
<i>Dactylis</i>	<i>glomerata</i>
<i>Festuca</i>	<i>arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra</i>
<i>Lolium</i>	<i>hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum</i>
<i>Phalaris</i>	<i>aquatica, arundinacea</i>
<i>Phleum</i>	<i>pratense</i>
<i>Poa</i>	<i>alpina, annua, pratensis</i>
<i>Tripsacum</i>	<i>laxum</i>
OTHER FORAGES	
<i>Atriplex</i>	<i>halimus, nummularia</i>
<i>Salsola</i>	<i>vermiculata</i>

ANNEX II*Part 1***ARBITRATION**

Article 1

The claimant party shall notify the Secretary that the parties to the dispute are referring it to arbitration pursuant to Article 22. The notification shall state the subject-matter of arbitration and include, in particular, the articles of this Treaty, the interpretation or application of which are at issue. If the parties to the dispute do not agree on the subject matter of the dispute before the President of the tribunal is designated, the arbitral tribunal shall determine the subject matter. The Secretary shall forward the information thus received to all Contracting Parties to this Treaty.

Article 2

1. In disputes between two parties to the dispute, the arbitral tribunal shall consist of three members. Each of the parties to the dispute shall appoint an arbitrator and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator who shall be the President of the tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of these parties to the dispute, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.
2. In disputes between more than two Contracting Parties, parties to the dispute with the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.
3. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

Article 3

1. If the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the Director-General of FAO shall, at the request of a party to the dispute, designate the President within a further two-month period.
2. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of receipt of the request, the other party may inform the Director-General of FAO who shall make the designation within a further two-month period.

Article 4

The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of this Treaty and international law.

Article 5

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own rules of procedure.

Article 6

The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties to the dispute, recommend essential interim measures of protection.

Article 7

The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:

- (a) Provide it with all relevant documents, information and facilities; and
- (b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

Article 8

The parties to the dispute and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.

Article 9

Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the tribunal shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its costs, and shall furnish a final statement thereof to the parties to the dispute.

Article 10

Any Contracting Party that has an interest of a legal nature in the subject-matter of the dispute which may be affected by the decision in the case, may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal.

Article 11

The tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject-matter of the dispute.

Article 12

Decisions both on procedure and substance of the arbitral tribunal shall be taken by a majority vote of its members.

Article 13

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party to the dispute or a failure of a party to the dispute to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before rendering its final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

Article 14

The tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted unless it finds it necessary to extend the time-limit for a period which should not exceed five more months.

Article 15

The final decision of the arbitral tribunal shall be confined to the subject-matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

Article 16

The award shall be binding on the parties to the dispute. It shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.

Article 17

Any controversy which may arise between the parties to the dispute as regards the interpretation or manner of implementation of the final decision may be submitted by either party to the dispute for decision to the arbitral tribunal which rendered it.

*Part 2***CONCILIATION**

Article 1

A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the dispute. The commission shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, be composed of five members, two appointed by each party concerned and a President chosen jointly by those members.

Article 2

In disputes between more than two Contracting Parties, parties to the dispute with the same interest shall appoint their members of the commission jointly by agreement. Where two or more parties to the dispute have separate interests or there is a disagreement as to whether they are of the same interest, they shall appoint their members separately.

Article 3

If any appointments by the parties to the dispute are not made within two months of the date of the request to create a conciliation commission, the Director-General of FAO shall, if asked to do so by the party to the dispute that made the request, make those appointments within a further two-month period.

Article 4

If a President of the conciliation commission has not been chosen within two months of the last of the members of the commission being appointed, the Director-General of FAO shall, if asked to do so by a party to the dispute, designate a President within a further two-month period.

Article 5

The conciliation commission shall take its decisions by majority vote of its members. It shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, determine its own procedure. It shall render a proposal for resolution of the dispute, which the parties shall consider in good faith.

Article 6

A disagreement as to whether the conciliation commission has competence shall be decided by the commission.

CERTIFIED TRUE COPY**Legal Counsel**

Date: 21/02/2002

**TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE
RISORSE GENETICHE VEGETALI
PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA**

Adottato dalla 31° sessione della Conferenza della FAO

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

Roma, 2001

TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE GENETICHE VEGETALI PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA

PREAMBOLO

Le Parti Contraenti,

Convinte della natura particolare delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, delle loro caratteristiche e problemi peculiari che necessitano di soluzioni specifiche;

Allarmate dalla continua erosione di queste risorse;

Al corrente del fatto che le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura sono una preoccupazione comune di tutti i paesi, dato che tutti i paesi dipendono assai ampiamente da risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura che hanno origine altrove;

Riconoscendo che la conservazione, l'esplorazione, la raccolta, la caratterizzazione, la valutazione e la documentazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura sono essenziali per soddisfare gli obiettivi della Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale e del Piano di azione del Vertice Mondiale sull'alimentazione e per uno sviluppo agricolo sostenibile per questa generazione e per quelle future, e che la capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione di assumersi questi compiti ha bisogno di essere urgentemente rafforzata;

Rilevando che il Piano di azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura è una cornice per queste attività su cui esiste un consenso internazionale;

Riconoscendo inoltre che le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura sono la materia prima indispensabile per il miglioramento genetico delle colture, sia tramite selezione da parte degli agricoltori, che riproduzione vegetale classica o tramite le moderne tecnologie, e che esse sono essenziali nell'adattarsi a cambiamenti ambientali e a bisogni umani futuri imprevedibili;

Affermando che il contributo passato, presente e futuro degli agricoltori in tutte le regioni del mondo, in particolare quelle nei centri di origine e diversità, alla conservazione, al miglioramento e al rendere disponibili queste risorse, è la base dei Diritti degli agricoltori;

Affermando inoltre che i diritti riconosciuti in questo Trattato a conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi conservate dagli agricoltori e altro materiale di riproduzione, e a partecipare al processo decisionale relativo all'utilizzo delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, e alla ripartizione giusta ed equa dei benefici che ne derivano, sono fondamentali per la realizzazione dei Diritti degli agricoltori, come per la promozione dei Diritti degli agricoltori a livello nazionale e internazionale;

Riconoscendo che questo Trattato e altri accordi internazionali ad esso pertinenti dovrebbero sostenersi a vicenda ai fini di una agricoltura sostenibile e della sicurezza alimentare;

Affermando che niente in questo Trattato deve essere interpretato nel senso di implicare in qualunque modo un cambiamento nei diritti e negli obblighi delle Parti Contraenti in base ad altri accordi internazionali;

Comprendendo che il “considerando” di cui sopra non si prefigge di creare una gerarchia fra questo Trattato e altri accordi internazionali;

Consapevoli che le questioni relative alla gestione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura si trovano nel punto d'intersezione fra agricoltura, ambiente e commercio, e convinti che dovrebbe esserci sinergia fra questi settori;

Consapevoli della propria responsabilità verso le generazioni passate e future di conservare la diversità mondiale delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura;

Riconoscendo che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle loro risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, gli Stati possono beneficiare reciprocamente della creazione di un sistema multilaterale efficace per un accesso facilitato a una selezione negoziata di queste risorse e per la giusta ed equa ripartizione dei benefici che derivano dal loro utilizzo; e

Desiderando concludere un accordo internazionale entro il quadro della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, d'ora in avanti definita FAO, in base all'Articolo XIV dello Statuto della FAO;

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I – INTRODUZIONE

Articolo 1 – Obiettivi

1.1 Gli obiettivi di questo Trattato sono la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dal loro utilizzo, in armonia con la Convenzione sulla Biodiversità, per una agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare.

1.2 Questi obiettivi saranno raggiunti collegando strettamente questo Trattato alla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e alla Convenzione sulla Biodiversità.

Articolo 2 – Uso dei termini

Ai fini di questo Trattato, i seguenti termini hanno i significati loro qui sotto assegnati . Queste definizioni non intendono comprendere il commercio di merci:

Per “conservazione *in situ*” si intende la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e il recupero di popolazioni vitali di specie nei loro ambienti naturali e, nel caso di specie vegetali domestiche o coltivate, negli ambienti in cui esse hanno sviluppato le loro caratteristiche distintive.

Per “conservazione *ex situ*” si intende la conservazione di risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura al di fuori del loro habitat naturale.

Per “risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura” si intende qualunque materiale genetico di origine vegetale di uso effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura.

Per “materiale genetico” si intende qualunque materiale di origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione riproduttivo e vegetativo, che contenga unità funzionali di ereditarietà.

Per “varietà” si intende un insieme di vegetali, nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, definito dall'espressione riproducibile delle sue caratteristiche distintive e altre genetiche.

Per “raccolta *ex situ*” si intende una raccolta di risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura mantenute all'esterno del loro habitat naturale.

Per “centro di origine” si intende un'area geografica dove una specie vegetale, sia domestica che selvatica, abbia sviluppato inizialmente le sue caratteristiche peculiari.

Per “centro della diversità delle colture” si intende un'area geografica che contenga un livello elevato di diversità genetica per specie coltivate in condizioni *in situ*.

Articolo 3 – Ambito

Questo Trattato si riferisce alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.

PARTE II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 – Obblighi Generali

Ogni Parte Contraente deve garantire la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure con gli obblighi come previsti in questo Trattato.

Articolo 5 – Conservazione, esplorazione, raccolta, caratterizzazione, valutazione e documentazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura

5.1 Ogni Parte Contraente deve, salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale, e in cooperazione con altre Parti Contraenti quando appropriato, promuovere un approccio integrato all'esplorazione, la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, e deve, in particolare, quando appropriato:

- (a) Rilevare e inventariare le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, tenendo conto della condizione e del grado di variazione nelle popolazioni esistenti, comprese quelle che sono di uso potenziale e, quando possibile, valutare qualunque minaccia ad esse;
- (b) Promuovere la raccolta di risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura e delle informazioni pertinenti collegate su quelle risorse genetiche vegetali che siano minacciate o siano di impiego potenziale;
- (c) Promuovere o sostenere, quando appropriato, gli sforzi degli agricoltori e delle comunità locali per gestire e conservare in azienda le loro risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura;
- (d) Promuovere la conservazione *in situ* di colture selvatiche tassonomicamente vicine e piante selvatiche per la produzione alimentare, anche nelle aree protette, sostenendo, *inter alia*, gli sforzi delle comunità indigene e locali;
- (e) Cooperare per promuovere lo sviluppo di un sistema efficiente e sostenibile di conservazione *ex situ*, dando la dovuta attenzione alla necessità di documentazione adeguata, caratterizzazione, rigenerazione e valutazione, e promuovere lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie appropriate a questo scopo, al fine di migliorare l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura;
- (f) Monitorare il mantenimento della capacità di sopravvivenza, del grado di variazione, e dell'integrità genetica delle raccolte di risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.

5.2 Le Parti Contraenti devono, quando appropriato, prendere misure per minimizzare o, se possibile, eliminare minacce alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.

Articolo 6 – Utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali

6.1 Le Parti Contraenti devono sviluppare e mantenere politiche e misure legali appropriate che promuovano l'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.

6.2 L'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura può comprendere misure come:

- (a) Il perseguimento di politiche agricole eque che promuovano, quando appropriato, lo sviluppo e il mantenimento di sistemi di coltivazione diversi che migliorino l'utilizzo sostenibile della biodiversità agricola e di altre risorse naturali;
- (b) Il rafforzamento della ricerca che migliori e conservi la biodiversità, massimizzando la variazione intra e inter-specifica a beneficio degli agricoltori, specialmente di quelli che producono e utilizzano le proprie varietà e applicano principi ecologici nel mantenere la fertilità del terreno e nel combattere le malattie, le erbacce e i parassiti;
- (c) La promozione, quando appropriato, degli sforzi di riproduzione vegetale che, con la partecipazione degli agricoltori, in particolare nei paesi in via di sviluppo, rafforzino la capacità di sviluppare varietà particolarmente adattate alle condizioni sociali, economiche ed ecologiche, anche nelle aree marginali;
- (d) L'ampliamento della base genetica delle colture, e l'aumento della gamma della diversità genetica disponibile per gli agricoltori;
- (e) La promozione, quando appropriato, dell'uso allargato di colture locali e adattate localmente, di varietà e specie sottoutilizzate;
- (f) Il sostegno, quando appropriato, all'uso più ampio di diversità di varietà e specie nella gestione in azienda, conservazione e utilizzo sostenibile di colture, e la creazione di forti legami con la riproduzione vegetale e lo sviluppo agricolo al fine di ridurre la vulnerabilità e l'erosione genetica delle colture, e promuovere un aumento della produzione alimentare mondiale compatibile con uno sviluppo sostenibile; e
- (g) La revisione, e, quando appropriato, l'adattamento delle strategie di riproduzione e dei regolamenti relativi alla cessione delle varietà e alla distribuzione delle sementi.

Articolo 7 – Impegni nazionali e cooperazione internazionale

7.1 Ogni Parte Contraente deve, quando appropriato, integrare nella sua agricoltura e nelle politiche e programmi di sviluppo rurale le attività di cui agli Articoli 5 e 6, e cooperare con altre Parti Contraenti, direttamente o attraverso la FAO e altre

organizzazioni internazionali pertinenti, alla conservazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.

7.2 La cooperazione internazionale deve, in particolare, essere rivolta a:

- (a) creare o rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione riguardo alla conservazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura;
- (b) potenziare le attività internazionali per promuovere la conservazione, la valutazione, la documentazione, il miglioramento genetico, la riproduzione vegetale, la moltiplicazione delle sementi; e condividere le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura e le informazioni e le tecnologie appropriate, fornirvi accesso, e scambiarle, in conformità con la Parte IV;
- (c) mantenere e rafforzare le disposizioni istituzionali previste nella Parte V; e
- (d) attuare la strategia di finanziamento di cui all'articolo 18.

Articolo 8 – Assistenza tecnica

Le Parti Contraenti convengono di promuovere la fornitura di assistenza tecnica a Parti Contraenti, specialmente a quelle che siano paesi in via di sviluppo o paesi con economie in transizione, sia bilateralmente sia attraverso le organizzazioni internazionali appropriate, con l'obiettivo di facilitare l'attuazione di questo Trattato.

PARTE III – DIRITTI DEGLI AGRICOLTORI

Articolo 9 – Diritti degli agricoltori

9.1 Le Parti Contraenti riconoscono il contributo enorme che le comunità locali e indigene e gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare quelli nei centri di origine e della diversità delle colture, hanno dato e continueranno a dare alla conservazione e allo sviluppo delle risorse genetiche vegetali che costituiscono la base della produzione alimentare e agricola in tutto il mondo;

9.2 Le Parti Contraenti convengono che la responsabilità di realizzare i Diritti degli agricoltori, in quanto essi riguardano le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, è dei governi nazionali. Ogni Parte Contraente dovrebbe, in conformità con i suoi bisogni e le sue priorità, quando appropriato, e fatte salve le disposizioni della sua legislazione nazionale, prendere misure per proteggere e promuovere i Diritti degli agricoltori, compresa:

- (a) la protezione delle conoscenze tradizionali relative alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura;
- (b) il diritto a una partecipazione equa alla ripartizione dei benefici che derivano dall'utilizzo delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura; e
- (c) il diritto a partecipare ai processi decisionali, a livello nazionale, su questioni relative alla conservazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.

- 9.3 Niente in questo Articolo deve essere interpretato nel senso di limitare qualsiasi diritto degli agricoltori a conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi da essi conservate/materiale di riproduzione, salvo quanto previsto dalla legge nazionale, e quando appropriato.

PARTE IV – IL SISTEMA MULTILATERALE DI ACCESSO E DI RIPARTIZIONE DEI BENEFICI

Articolo 10 – Sistema multilaterale di accesso e ripartizione dei benefici

10.1 Nei loro rapporti con altri Stati, le Parti Contraenti riconoscono i diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, compreso il fatto che il potere di determinare l'accesso a queste risorse spetta ai governi nazionali ed è soggetto alle leggi nazionali.

10.2 Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, le Parti Contraenti convengono di creare un sistema multilaterale, che sia efficiente, efficace, e trasparente, sia per facilitare l'accesso alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, sia per ripartire, in modo giusto ed equo, i benefici che derivano dall'utilizzo di queste risorse, su una base di complementarità e di rafforzamento reciproco.

Articolo 11 – Copertura del sistema multilaterale

11.1 Nel promuovere gli obiettivi della conservazione e dell'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura e della ripartizione giusta ed equa dei benefici che derivano dal loro utilizzo, come affermato nell'articolo 1, il Sistema Multilaterale deve coprire le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'Allegato I, messo a punto secondo criteri di sicurezza alimentare e interdipendenza.

11.2 Il Sistema Multilaterale, come identificato nell'articolo 11.1, comprende tutte le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'Allegato I che siano sotto la gestione e il controllo delle Parti Contraenti e nell'ambito pubblico. Al fine di ottenere la copertura più completa possibile del Sistema Multilaterale, le Parti Contraenti invitano tutti i possessori delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'Allegato I a includerle nel Sistema Multilaterale.

11.3 Le Parti Contraenti convengono inoltre di prendere misure appropriate per incoraggiare persone fisiche e giuridiche all'interno della propria giurisdizione che possiedano risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'Allegato I a includerle nel Sistema Multilaterale.

11.4 Entro due anni dall'entrata in vigore del Trattato, l'Organo direttivo deve valutarne i progressi nell'includere nel Sistema Multilaterale le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al paragrafo 11.3 .

Successivamente a questa valutazione, l'organo direttivo deciderà se debba continuare a essere facilitato l'accesso a quelle persone fisiche e giuridiche di cui al paragrafo 11.3 che non abbiano incluso queste risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura nel Sistema Multilaterale, o se prendere altre misure del genere come ritenga appropriato.

11.5 Il Sistema Multilaterale deve includere anche le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'Allegato I e tenute nelle raccolte *ex situ* dei Centri di ricerca agricola internazionale del Gruppo Consultivo sulla ricerca agricola internazionale (CGIAR), come previsto nell'Articolo 15.1a, e in altre istituzioni internazionali, in conformità con l'Articolo 15.5.

Articolo 12 – Accesso facilitato alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura all'interno del Sistema Multilaterale

12.1 Le Parti Contraenti convengono che l'accesso facilitato alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura in base al Sistema Multilaterale, come definito nell'Articolo 11, deve essere conforme alle disposizioni di questo Trattato.

12.2 Le Parti contraenti convengono di prendere le misure legali necessarie o altre appropriate per fornire tale accesso ad altre Parti Contraenti attraverso il Sistema Multilaterale. A tal fine, tale accesso deve essere fornito anche alle persone giuridiche e fisiche sotto la giurisdizione di qualsiasi Parte Contraente, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 11.4.

12.3 Tale accesso deve essere fornito in conformità con le condizioni di cui sotto:

- (a) L'accesso deve essere fornito unicamente ai fini di utilizzo e conservazione per ricerca, riproduzione e formazione per l'alimentazione e l'agricoltura, a condizione che tali fini non comprendano impieghi industriali chimici, farmaceutici e/o altri non destinati all'alimentazione umana o animale. Nel caso di colture a uso multiplo (alimentare e non alimentare), la loro importanza per la sicurezza alimentare dovrebbe essere il fattore determinante per la loro inclusione nel Sistema Multilaterale e la disponibilità a un accesso facilitato;
- (b) L'accesso deve essere sollecitamente accordato, senza bisogno di seguire le singole accessioni e a titolo gratuito, o, quando viene chiesto un pagamento, questo non deve superare il costo minimo implicato;
- (c) Tutti i dati identificativi disponibili e, salvo quanto previsto dalla legge applicabile, qualunque altra informazione descrittiva disponibile collegata non confidenziale, devono essere resi disponibili assieme alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura fornite;
- (d) I destinatari non devono rivendicare alcuna proprietà intellettuale o altri diritti che limitino l'accesso facilitato alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, o alle loro parti genetiche o componenti, nella forma ricevuta dal Sistema Multilaterale;
- (e) L'accesso alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura su cui è in corso la ricerca, compresi i materiali sui quali stanno lavorando gli agricoltori, sarà a discrezione del ricercatore, durante il periodo della ricerca;

- (f) L'accesso alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura protette da diritti di proprietà intellettuale e altri deve essere compatibile con gli accordi internazionali e con le leggi nazionali pertinenti;
- (g) Le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura a cui si è avuto accesso in base al Sistema Multilaterale e conservate devono continuare a essere rese disponibili al Sistema Multilaterale da parte dei loro destinatari, in base alle condizioni di questo Trattato; e
- (h) Fatte salve le altre disposizioni di questo Articolo, le Parti Contraenti convengono che l'accesso alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura trovate in condizioni *in situ* sarà fornito secondo la legislazione nazionale o, in assenza di tale legislazione, in conformità con tali standard come possano essere definiti dall'Organo direttivo.

12.4 A tal fine, l'accesso facilitato, in conformità con gli Articoli 12.2 e 12.3 di cui sopra, deve essere fornito in conformità con un accordo standard di trasferimento di materiale (MTA), che deve essere adottato dall'Organo direttivo e contenere le disposizioni degli Articoli 12.3a, d e g, come le disposizioni di ripartizione dei benefici esposte nell'Articolo 13.2d (ii) e altre disposizioni pertinenti di questo Trattato, e la disposizione secondo cui il destinatario delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura deve richiedere che le condizioni del MTA si applichino al trasferimento di risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura a un'altra persona o entità, come pure a qualsiasi trasferimento successivo di queste risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.

12.5 Le Parti Contraenti devono garantire che sia disponibile una possibilità di fare ricorso, compatibile con i requisiti giurisdizionali applicabili, in base ai loro sistemi legali, in caso di controversie contrattuali che sorgano in base a tali MTA, riconoscendo che gli obblighi derivanti da tali MTA spettano esclusivamente alle parti a questi MTA.

12.6 In situazioni di emergenza dovute a calamità, le Parti Contraenti convengono di fornire accesso facilitato alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura appropriate nel Sistema Multilaterale allo scopo di contribuire al ripristino dei sistemi agricoli, in cooperazione con i coordinatori dell'assistenza alle calamità.

Articolo 13 – Ripartizione dei benefici nel Sistema Multilaterale

13.1 Le Parti Contraenti riconoscono che un accesso facilitato alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura comprese nel Sistema Multilaterale costituisce in sé un beneficio importante di tale sistema, e convengono che i benefici che da ciò derivano devono essere ripartiti in modo giusto ed equo conformemente alle disposizioni di questo Articolo.

13.2 Le Parti Contraenti convengono che i benefici che derivano dall'utilizzo delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, compreso l'utilizzo commerciale, in base al Sistema Multilaterale, devono essere ripartiti in modo giusto ed equo attraverso i seguenti meccanismi: lo scambio di informazioni, l'accesso e il trasferimento di tecnologie, il *capacity-building*, e la ripartizione dei benefici che derivano dalla commercializzazione, tenendo conto delle aree di attività prioritarie nel Piano di azione globale che inizia a essere operativo, sotto la guida dell'Organo direttivo:

(a) Scambio di informazioni

Le Parti Contraenti convengono di rendere disponibili le informazioni che devono, *inter alia*, comprendere cataloghi e inventari, informazioni su tecnologie, risultati di ricerche tecniche, scientifiche e socio-economiche, comprese la caratterizzazione, la valutazione e l'utilizzazione, per quanto riguarda quelle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura che fanno parte del Sistema Multilaterale. Tali informazioni devono essere rese disponibili, quando non confidenziali, salvo quanto previsto dalla legge applicabile e in conformità con le capacità nazionali. Tali informazioni devono essere rese disponibili a tutte le Parti Contraenti a questo Trattato attraverso il sistema di informazione previsto all'Articolo 17.

(b) Accesso e trasferimento di tecnologie

- (i) Le Parti Contraenti si impegnano a fornire e/o facilitare l'accesso alle tecnologie per la conservazione, caratterizzazione, valutazione e utilizzo delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura che sono parte del Sistema Multilaterale. Riconoscendo che alcune tecnologie possono essere trasferite solo attraverso materiale genetico, le Parti Contraenti devono fornire e/o facilitare l'accesso a tali tecnologie e al materiale genetico che fanno parte del Sistema Multilaterale, e a varietà migliorate e materiale genetico sviluppato attraverso l'uso di risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura in base al Sistema Multilaterale, in conformità con le disposizioni dell'Articolo 12. L'accesso a queste tecnologie, varietà migliorate e materiale genetico deve essere fornito e/o facilitato, rispettando i diritti di proprietà applicabili e le leggi sull'accesso, e in conformità con le capacità nazionali.
- (ii) L'accesso alle tecnologie e il loro trasferimento ai paesi, specialmente ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione, devono essere fatti attraverso una serie di misure, come la creazione e il mantenimento di gruppi tematici divisi per colture sull'utilizzo delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura e la partecipazione ad essi, tutti i tipi di *partnership* nella ricerca e nello sviluppo e in *joint ventures* commerciali relative al materiale ricevuto, allo sviluppo delle risorse umane, e a un effettivo accesso ai mezzi per la ricerca.
- (iii) L'accesso alle tecnologie e il loro trasferimento di cui ai punti (i) e (ii) sopra, compreso quello protetto dai diritti di proprietà intellettuale, a paesi in via di sviluppo che siano Parti Contraenti, in particolare i paesi meno sviluppati, e i paesi con economie in transizione, devono essere forniti e/o facilitati a condizioni giuste ed estremamente favorevoli, in particolare nel caso delle tecnologie per l'utilizzo nella conservazione come di quelle a beneficio degli agricoltori nei paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, e nei paesi con economie in transizione, anche a condizioni privilegiate e di favore dove convenuto reciprocamente, *inter alia*, attraverso *partnership* nella ricerca e nello sviluppo in base al Sistema Multilaterale. Tale accesso e trasferimento devono essere forniti a

condizioni che riconoscano la protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con essa.

(c) Capacity-building

Tenendo conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, come espresso attraverso la priorità che essi accordano al *capacity-building* nelle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura nei loro piani e programmi, quando adeguati, riguardo a quelle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura coperte dal Sistema Multilaterale, le Parti contraenti convengono di dare priorità (i) alla creazione e/o al rafforzamento di programmi per l'istruzione scientifica e tecnica e la formazione in conservazione e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, (ii) allo sviluppo e al rafforzamento dei mezzi per la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e in paesi con economie in transizione, e (iii) alla conduzione di ricerche scientifiche preferibilmente, e dove possibile, in paesi in via di sviluppo e in paesi con economie in transizione, in cooperazione con istituzioni di questi paesi, e allo sviluppo di capacità in tali ricerche nei campi in cui esse sono necessarie.

(d) Ripartizione dei benefici monetari e altri della commercializzazione

- (i) Le Parti Contraenti convengono, in base al Sistema Multilaterale, di prendere misure al fine di ottenere la ripartizione dei benefici commerciali, attraverso il coinvolgimento dei settori pubblico e privato in attività identificate in base a questo Articolo, attraverso partnership e collaborazioni, comprese quelle con il settore privato nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione, nello sviluppo della ricerca e della tecnologia;
- (ii) Le Parti Contraenti convengono che l'Accordo standard sul trasferimento di materiali di cui all'Articolo 12.4 deve comprendere un requisito secondo il quale un destinatario che commercializzi un prodotto che sia una risorsa genetica vegetale per l'alimentazione e l'agricoltura e che includa materiale cui ha avuto accesso dal Sistema Multilaterale, deve pagare al meccanismo di cui all'Articolo 19.3f una parte equa dei benefici derivanti dalla commercializzazione di quel prodotto, fatta eccezione per ogni qual volta un tale prodotto sia disponibile per altri senza restrizioni per ulteriori ricerche e riproduzione, nel qual caso il destinatario che commercializza deve essere incoraggiato a effettuare tale pagamento.

L'Organo direttivo deve, nella sua prima riunione, determinare il livello, la forma e il modo di pagamento, in armonia con la pratica commerciale. Esso può decidere di creare diversi livelli di pagamento per varie categorie di destinatari che commercializzino tali prodotti; esso può anche decidere sulla necessità di esentare da tali pagamenti piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione.

L'Organo direttivo può, di tanto in tanto, rivedere i livelli di pagamento al fine di ottenere una ripartizione giusta ed equa dei benefici, e può anche valutare, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore di questo Trattato, se il requisito di pagamento obbligatorio nel MTA debba applicarsi anche in casi in cui tali prodotti commercializzati siano disponibili per altri senza limitazioni per ulteriori ricerche e riproduzione.

13.3 Le Parti Contraenti convengono che i benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura che sono ripartiti in base al Sistema Multilaterale dovrebbero andare soprattutto, in modo diretto e indiretto, agli agricoltori di tutti i paesi, specialmente dei paesi in via di sviluppo, e dei paesi con economie in transizione, che conservino e utilizzino in modo sostenibile le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.

13.4 L'Organo direttivo deve, nella sua prima riunione, considerare le politiche e i criteri pertinenti per una assistenza specifica in base alla strategia di finanziamento stabilita in base all'articolo 18 per la conservazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo, e nei paesi con economie in transizione il cui contributo alla diversità delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura nel Sistema Multilaterale sia significativo e/o che abbiano particolari necessità.

13.5 Le Parti Contraenti riconoscono che la capacità di dare piena attuazione al Piano di azione globale, in particolare da parte dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, dipenderà in gran parte dall'attuazione efficace di questo Articolo e della strategia di finanziamento come prevista dall'Articolo 18.

13.6 Le Parti Contraenti devono considerare le modalità di una strategia di contributi volontari per la ripartizione dei benefici per mezzo dei quali le industrie alimentari che beneficiano delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura devono contribuire al Sistema Multilaterale.

PARTE V – COMPONENTI DI SOSTEGNO

Articolo 14 – Piano di azione globale

Riconoscendo che il Piano di azione globale per la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura che sta cominciando a funzionare è importante per questo Trattato, le Parti Contraenti dovrebbero promuoverne l'attuazione efficace, anche tramite azioni nazionali e, quando appropriato, tramite la cooperazione internazionale per fornire una cornice coerente, *inter alia*, per il *capacity-building*, il trasferimento di tecnologie e lo scambio di informazioni, tenendo conto delle disposizioni dell'Articolo 13.

**Articolo 15 – Raccolte ex situ di risorse genetiche vegetali
per l'alimentazione e l'agricoltura tenute dai Centri di ricerca agricola
internazionale del Gruppo consultivo sulla ricerca agricola
internazionale e altre istituzioni internazionali**

15.1 Le Parti Contraenti riconoscono l'importanza per questo Trattato delle raccolte *ex situ* di risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura tenute in custodia dai Centri di ricerca agricola internazionale (IARC) del Gruppo Consultivo sulla ricerca agricola internazionale (CGIAR). Le Parti Contraenti invitano gli IARC a firmare accordi con l'Organo direttivo in merito a queste raccolte *ex situ*, in conformità con le seguenti condizioni:

- (a) Le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'Allegato I a questo Trattato e tenute dagli IARC devono essere rese disponibili in conformità con le disposizioni esposte nella Parte IV di questo Trattato.
- (b) Le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura diverse da quelle elencate nell'Allegato I a questo Trattato e raccolte prima della sua entrata in vigore che siano tenute dagli IARC devono essere rese disponibili in conformità con le disposizioni del MTA attualmente in uso, conformemente agli accordi fra gli IARC e la FAO. Questo MTA deve essere emendato dall'Organo direttivo non più tardi della sua seconda sessione ordinaria, in consultazione con gli IARC, in conformità con le disposizioni pertinenti di questo Trattato, specialmente gli Articoli 12 e 13, e alle seguenti condizioni:
 - (i) Gli IARC devono informare periodicamente l'Organo direttivo sui MTA stipulati, secondo un calendario da definirsi da parte dell'Organo medesimo;
 - (ii) Le Parti Contraenti sul cui territorio sono state raccolte le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura da condizioni *in situ* devono ricevere campioni di tali risorse genetiche vegetali su richiesta, senza alcun MTA;
 - (iii) I benefici derivanti in base al MTA di cui sopra che si accumulano nel meccanismo citato all'Articolo 19.3f devono essere applicati, in particolare, alla conservazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura in questione, in particolare in programmi nazionali e regionali nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione, specialmente nei centri di diversità e nei paesi meno sviluppati;
e
 - (iv) Gli IARC devono prendere misure appropriate, secondo le loro capacità, per mantenere una effettiva conformità con le condizioni dei MTA, e devono sollecitamente informare l'Organo direttivo dei casi di non conformità:
- (c) Gli IARC riconoscono l'autorità dell'Organo direttivo a fornire indirizzi politici in merito alle raccolte *ex situ* da essi tenute e fatte salve le disposizioni di questo Trattato.

- (d) Le strutture scientifiche e culturali nelle quali sono conservate queste raccolte *ex situ* devono rimanere sotto l'autorità degli IARC, che si impegnano a gestire e amministrare queste raccolte in conformità con gli standard internazionalmente accettati, in particolare gli *Standard Genebank*, come approvati dalla Commissione sulle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della FAO.
- (e) Su richiesta di un IARC, il Segretario deve fare ogni sforzo per fornire supporto tecnico adeguato.
- (f) Il Segretario deve avere, in qualunque momento, diritto di accesso alle strutture, come pure il diritto di ispezionare tutte le attività che ivi si svolgono e siano direttamente connesse alla conservazione e allo scambio dei materiali coperti da questo Articolo.
- (g) Se il mantenimento regolare di queste raccolte *ex situ* tenute dagli IARC è ostacolato o minacciato da un qualunque evento, comprese questioni di forza maggiore, il Segretario, con l'approvazione del paese di accoglienza, deve aiutare la loro evacuazione o trasferimento, nella misura del possibile.

15.2 Le Parti contraenti convengono di fornire accesso facilitato alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura di cui all'Allegato I soggette al Sistema Multilaterale agli IARC del CGIAR che abbiano firmato accordi con l'Organo direttivo in conformità con questo Trattato. Tali centri devono essere inclusi in un elenco tenuto dal Segretario da rendere disponibile alle Parti Contraenti su richiesta.

15.3 Il materiale diverso da quello elencato nell'Allegato I, che sia ricevuto e conservato dagli IARC dopo l'entrata in vigore di questo Trattato, deve essere disponibile per l'accesso a condizioni compatibili con quelle reciprocamente convenute fra gli IARC che ricevono il materiale e il paese di origine di tali risorse o il paese che le ha acquisite in conformità con la Convenzione sulla Biodiversità o altre leggi applicabili.

15.4 Le Parti Contraenti sono incoraggiate a fornire accesso, a condizioni reciprocamente convenute, alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura non elencate nell'Allegato I che siano importanti per i programmi e le attività degli IARC agli IARC che abbiano firmato accordi con l'Organo direttivo.

15.5 L'Organo direttivo cercherà anche di fare accordi per i fini esposti in questo Articolo con altre istituzioni internazionali pertinenti.

Articolo 16 – Reti Internazionali sulle risorse genetiche vegetali

16.1 La cooperazione esistente sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura nelle reti internazionali sarà incoraggiata o sviluppata sulla base di intese esistenti e in conformità con le condizioni di questo Trattato, in modo da ottenere una copertura il più completa possibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.

16.2 Le Parti Contraenti incoraggeranno, quando appropriato, tutte le istituzioni pertinenti, comprese le istituzioni governative, private, non governative, di ricerca, di riproduzione e altre, a partecipare alle reti internazionali.

Articolo 17 – Il sistema di informazione globale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura

17.1 Le Parti Contraenti devono cooperare per sviluppare e rafforzare un sistema di informazione globale per facilitare lo scambio di informazioni, basato sui sistemi di informazione esistenti, su argomenti scientifici, tecnici e ambientali relativi alle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, nell'aspettativa che tale scambio di informazioni contribuirà alla ripartizione dei benefici rendendo disponibile l'informazione sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura a tutte le Parti Contraenti. Nello sviluppo del sistema di informazione globale, si cercherà di cooperare con il *Clearing House Mechanism* della Convenzione sulla Biodiversità.

17.2 Sulla base della notifica da parte delle Parti Contraenti, deve essere fornita una allerta tempestiva sui pericoli che minacciano il mantenimento efficace delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, al fine di salvaguardare il materiale.

17.3 Le Parti Contraenti devono cooperare con la Commissione sulle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della FAO nella sua revisione periodica dello stato delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura mondiali al fine di facilitare l'aggiornamento del Piano di azione globale che sta iniziando a funzionare di cui all'Articolo 14.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 18 – Risorse finanziarie

18.1 Le Parti Contraenti si impegnano a mettere in atto una strategia di finanziamento per l'attuazione di questo Trattato in conformità con le disposizioni di questo Articolo.

18.2 Gli obiettivi della strategia di finanziamento devono essere migliorare la disponibilità, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della provvista di risorse finanziarie per mettere in atto attività sulla base di questo Trattato.

18.3 Al fine di mobilitare finanziamenti per attività, piani e programmi prioritari, in particolare nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione, e tenendo conto del Piano di azione globale, l'Organo direttivo deve fissare periodicamente un obiettivo per tale finanziamento.

18.4 In conformità con questa strategia di finanziamento:

- (a) Le Parti Contraenti devono prendere le misure necessarie e appropriate all'interno degli organi direttivi dei meccanismi, fondi e organismi internazionali pertinenti per garantire la dovuta priorità e attenzione all'assegnazione effettiva di risorse prevedibili e concordate per l'attuazione di piani e programmi sulla base di questo Trattato.
- (b) Il grado in cui le Parti Contraenti che siano paesi in via di sviluppo e Parti Contraenti con economie in transizione attueranno effettivamente i loro impegni in base a questo Trattato dipenderà dall'assegnazione effettiva, in particolare da parte delle Parti che siano paesi sviluppati, delle risorse di cui in questo Articolo. Le Parti Contraenti che siano paesi in via di sviluppo e quelle con economie in transizione accorderanno la dovuta priorità nei loro piani e programmi al *capacity-building* nel campo delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.
- (c) Le Parti Contraenti che siano paesi sviluppati forniscono inoltre risorse finanziarie per l'attuazione di questo Trattato tramite canali bilaterali, regionali e multilaterali, e quelle che siano paesi in via di sviluppo e paesi con economie in transizione se ne avvalgono. Tali canali devono includere il meccanismo di cui all'Articolo 19.3f.
- (d) Ciascuna Parte Contraente conviene di impegnarsi a fornire risorse finanziarie per le attività nazionali per la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura in conformità con le sue capacità e risorse finanziarie nazionali. Le risorse finanziarie fornite non devono essere usate per fini non conformi con questo Trattato, in particolare in aree relative al commercio internazionale di merci.
- (e) Le Parti Contraenti convengono che i benefici finanziari derivanti dall'Articolo 13.2d sono parte della strategia di finanziamento.
- (f) Contributi volontari possono essere forniti anche dalle Parti Contraenti, dal settore privato, tenendo presenti le disposizioni dell'Articolo 13, da organizzazioni non governative e da altre fonti. Le Parti Contraenti convengono che l'Organo direttivo deve prendere in considerazione le modalità di una strategia per promuovere tali contributi.

18.5 Le Parti Contraenti convengono che verrà data priorità all'attuazione di piani e programmi concordati per agricoltori in paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, e in paesi con economie in transizione, che conservino e utilizzino in modo sostenibile le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura.

PARTE VII – DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 19 – Organo direttivo

19.1 Con il presente viene creato un Organo direttivo per questo Trattato, composto da tutte le Parti Contraenti.

19.2 Tutte le decisioni dell'Organo direttivo devono essere prese all'unanimità, a meno che non si giunga all'unanimità a un altro metodo per arrivare a una decisione su determinate misure, fatta eccezione per gli Articoli 23 e 24, per i quali sarà sempre richiesta l'unanimità.

19.3 Le funzioni dell'Organo direttivo sono promuovere la piena attuazione di questo Trattato, tenendo presenti i suoi obiettivi, e, in particolare:

- (a) fornire indirizzo politico e guida per monitorare, e adottare le raccomandazioni necessarie per l'attuazione di questo Trattato, e, in particolare, per il funzionamento del Sistema Multilaterale;
- (b) adottare piani e programmi per l'attuazione di questo Trattato;
- (c) adottare, nella sua prima seduta, e rivedere periodicamente la strategia di finanziamento per l'attuazione di questo Trattato, in conformità con le disposizioni dell'Articolo 18;
- (d) adottare il budget di questo Trattato;
- (e) considerare e istituire, qualora siano disponibili i fondi necessari, gli organismi sussidiari che siano necessari, e i loro rispettivi mandati e composizione;
- (f) creare, quando necessario, un meccanismo appropriato, come un Conto fiduciario, per ricevere e utilizzare le risorse finanziarie che in esso affluiranno ai fini dell'attuazione di questo Trattato;
- (g) istituire e mantenere la cooperazione con altre organizzazioni internazionali e organismi pertinenti, compresa in particolare la Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Biodiversità, sulle questioni coperte da questo Trattato, compresa la loro partecipazione alla strategia di finanziamento;
- (h) considerare e adottare, quando richiesto, emendamenti a questo Trattato, in conformità con le disposizioni dell'Articolo 23;
- (i) considerare e adottare, quando richiesto, emendamenti agli allegati a questo Trattato, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 24;
- (j) considerare le modalità di una strategia per incoraggiare contributi volontari, in particolare in riferimento agli Articoli 13 e 18;
- (k) svolgere altre funzioni che possano essere necessarie per realizzare gli obiettivi di questo Trattato;
- (l) prendere nota delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Biodiversità e altre organizzazioni internazionali e organismi pertinenti;
- (m) informare, quando appropriato, la Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Biodiversità e altre organizzazioni internazionali e organismi pertinenti su questioni relative all'attuazione di questo Trattato; e
- (n) approvare le condizioni degli accordi con gli IARC e altre istituzioni internazionali in base all'Articolo 15, e rivedere e emendare il MTA di cui all'Articolo 15.

19.4 Salvo quanto previsto dall'Articolo 19.6, ogni Parte Contraente avrà un voto e può essere rappresentata alle sedute dell'Organo direttivo da un solo delegato che può essere accompagnato da un sostituto, e da esperti e consulenti. Sostituti, esperti e consulenti possono prendere parte ai procedimenti dell'Organo direttivo ma non possono votare, tranne nel caso in cui siano stati debitamente autorizzati a sostituire il delegato.

19.5 Le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, come pure ogni Stato che non sia Parte Contraente a questo Trattato, possono essere rappresentati come osservatori alle sedute dell'Organo direttivo. Qualunque altro organismo o agenzia, sia governativo che non governativo, competente negli ambiti relativi alla conservazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, che abbia informato il Segretario del proprio desiderio di essere rappresentato come osservatore a una seduta dell'Organo direttivo, può essere ammesso, a meno che almeno un terzo delle Parti Contraenti presenti facciano obiezione. L'ammissione e la partecipazione di osservatori sarà soggetta al regolamento adottato dall'Organo direttivo.

19.6 Una organizzazione membro della FAO che sia Parte Contraente e gli stati membri di tale organizzazione che siano Parti Contraenti devono esercitare i propri diritti e adempiere ai loro obblighi di membri in conformità, *mutatis mutandis*, con lo Statuto e il Regolamento generale della FAO.

19.7 L'Organo direttivo adotterà ed emenderà, come richiesto, il suo regolamento e le norme finanziarie che non devono essere incompatibili con questo Trattato.

19.8 A qualunque seduta dell'Organo direttivo è necessaria una presenza di delegati che rappresentino la maggioranza delle Parti Contraenti per costituire un quorum.

19.9 L'Organo direttivo terrà sessioni ordinarie almeno una volta ogni due anni. Queste sessioni dovrebbero, per quanto possibile, tenersi consecutivamente alle sessioni ordinarie della Commissione sulle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

19.10 Sessioni speciali dell'Organo direttivo si terranno ogni qualvolta verrà ritenuto necessario dall'Organo stesso, o su richiesta scritta di qualsiasi Parte Contraente, a condizione che questa richiesta sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti Contraenti.

19.11 L'Organo direttivo elegge il suo Presidente e i Vice-Presidenti (definiti collettivamente il "Bureau"), in conformità con il suo regolamento.

Articolo 20 – Il Segretario

20.1 Il Segretario dell'Organo direttivo sarà nominato dal Direttore Generale della FAO, con l'approvazione dell'Organo medesimo. Il Segretario sarà assistito dal personale che sia necessario.

20.2 Il Segretario svolgerà le seguenti funzioni:

- (a) provvedere e fornire supporto amministrativo alle sessioni dell'Organo direttivo e a qualunque organismo sussidiario che possa essere creato;
- (b) assistere l'Organo direttivo nello svolgimento delle sue funzioni, compresa l'esecuzione di compiti specifici che detto organo possa decidere di assegnargli;
- (c) riferire sulle sue attività all'Organo direttivo;

20.3 Il Segretario deve comunicare a tutte le Parti Contraenti e al Direttore Generale:

- (a) le decisioni dell'Organo direttivo entro 60 giorni dalla loro adozione;
- (b) le informazioni ricevute dalle Parti Contraenti in conformità con le disposizioni di questo Trattato.

20.4 Il Segretario deve fornire la documentazione nelle sei lingue delle Nazioni Unite per le sessioni dell'Organo direttivo.

20.5 Il Segretario deve cooperare con altre organizzazioni e organismi, compreso in particolare il Segretariato della Convenzione sulla Biodiversità, nel conseguire gli obiettivi di questo Trattato.

Articolo 21 – Conformità

L'Organo direttivo deve, nella sua prima riunione, considerare e approvare procedure efficaci di cooperazione e meccanismi operativi per promuovere la conformità con le disposizioni di questo Trattato e per affrontare i problemi di non conformità. Queste procedure e meccanismi devono includere il monitoraggio, e l'offerta di consulenza o assistenza, compresa la consulenza o l'assistenza legale, quando necessaria, in particolare ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione.

Articolo 22 – Soluzione delle controversie

22.1 In caso di controversia fra Parti Contraenti sull'interpretazione o l'applicazione di questo Trattato, le parti interessate devono perseguire una soluzione mediante negoziati.

22.2 Se le parti interessate non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati, esse possono cercare insieme i buoni uffici di una parte terza, o richiederne la mediazione.

22.3 All'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione a questo Trattato, o in qualunque altro momento successivo, una Parte Contraente può dichiarare per iscritto al Depositario che, per una controversia non risolta in conformità con l'Articolo 22.1 o l'Articolo 22.2 di cui sopra, essa accetta uno o entrambi i seguenti mezzi di soluzione delle controversie come coercitivi:

- (a) Arbitrato in conformità con la procedura formulata della Parte 1 dell'Allegato II a questo Trattato;
- (b) Deferimento della controversia alla Corte Internazionale di giustizia.

22.4 Se le parti della controversia non hanno, in conformità con l'articolo 22.3 di cui sopra, accettato la stessa procedura o una qualsiasi, la controversia deve essere rinviata per conciliazione conformemente alla Parte 2 dell'Allegato II a questo Trattato, a meno che le parti convengano altrimenti.

Articolo 23 – Emendamenti al Trattato

23.1 Gli emendamenti a questo Trattato possono essere proposti da qualunque Parte Contraente.

23.2 Gli emendamenti a questo Trattato saranno adottati in una sessione dell'Organo direttivo. Il testo di qualunque emendamento proposto deve essere comunicato alle Parti Contraenti dal Segretario almeno sei mesi prima della sessione nella quale esso viene proposto per l'adozione.

23.3 Tutti gli emendamenti a questo Trattato devono essere fatti solamente all'unanimità delle Parti Contraenti presenti alla sessione dell'Organo direttivo.

23.4 Qualunque emendamento adottato dall'Organo direttivo entrerà in vigore fra le Parti Contraenti che lo hanno ratificato, accettato o approvato il 90° giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte dei due terzi delle Parti Contraenti. Da allora in poi l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra Parte Contraente il 90° giorno dopo che tale Parte abbia depositato i suoi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.

23.5 Ai fini di questo Articolo, uno strumento depositato da una Organizzazione membro della FAO non sarà conteggiato come aggiuntivo a quelli depositati dagli stati membri di tale organizzazione.

Articolo 24 – Allegati

24.1 Gli allegati a questo Trattato formano parte integrante di esso, e un riferimento a questo Trattato costituisce al tempo stesso un riferimento a qualunque allegato ad esso.

24.2 Le disposizioni dell'Articolo 23 relative agli emendamenti a questo Trattato si applicano all'emendamento degli allegati.

Articolo 25 – Firma

Questo Trattato è aperto presso la FAO dal 3 novembre 2001 al 4 novembre 2002 alla firma di tutti i membri della FAO e di qualunque Stato che non sia membro della FAO ma sia membro delle Nazioni Unite, o di una qualsiasi delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Articolo 26 – Ratifica, accettazione o approvazione

Questo Trattato è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei membri e dei non membri della FAO di cui all'Articolo 25. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario.

Articolo 27 – Adesione

Questo Trattato è aperto all'adesione di tutti i membri della FAO e di qualunque Stato che non sia membro della FAO ma sia membro delle Nazioni Unite, o di una qualsiasi delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica dalla data in cui il Trattato è chiuso alla firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

Articolo 28 – Entrata in vigore

28.1 Salvo quanto previsto dalle disposizioni dell'Articolo 29.2, questo Trattato entrerà in vigore il 90° giorno successivo al deposito del 40° strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che almeno 20 strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione siano stati depositati da parte di membri della FAO.

28.2 Per ogni membro della FAO e qualunque Stato che non sia membro della FAO ma sia membro delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica che ratifichi, accetti, approvi o aderisca a questo Trattato successivamente al deposito, in conformità con l'Articolo 28.1, del 40° strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Trattato entrerà in vigore il 90° giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 29 – Organizzazioni membri della FAO

29.1 Quando una organizzazione membro della FAO deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione a questo Trattato, l'Organizzazione deve, in conformemente alle disposizioni dell'Articolo II.7 dello Statuto della FAO, notificare qualunque cambiamento che riguardi la sua distribuzione di competenze alla dichiarazione di competenza presentata in base all'Articolo II.5 dello Statuto della FAO che possa essere necessario alla luce della sua accettazione di questo Trattato. Qualunque Parte Contraente a questo Trattato può in qualunque momento, chiedere a una organizzazione membro della FAO che sia Parte Contraente a questo Trattato di fornire informazioni in merito al fatto, come fra l'Organizzazione membro e i suoi stati membri, che essa sia responsabile dell'attuazione di qualunque materia particolare coperta da questo Trattato. L'Organizzazione membro deve fornire queste informazioni entro un periodo di tempo ragionevole.

29.2 Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o recesso, depositati da una organizzazione membro della FAO non saranno conteggiati come aggiuntivi a quelli depositati dai suoi stati membri.

Articolo 30 – Riserve

Non sono ammesse riserve a questo Trattato.

Articolo 31 – Non Parti

Le Parti Contraenti devono incoraggiare ogni membro della FAO o di altro Stato, che non sia Parte Contraente a questo Trattato, ad accettarlo.

Articolo 32 – Recessi

32.1 Qualunque Parte Contraente può, in qualunque momento, due anni dopo la data in cui questo Trattato è entrato in vigore per essa, notificare per iscritto al Depositario il suo recesso da questo Trattato. Il Depositario deve informare immediatamente tutte le Parti Contraenti.

32.2 Il recesso avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica.

Articolo 33 – Estinzione

33.1 Questo Trattato sarà automaticamente estinto se e quando, a causa dei recessi, il numero delle Parti Contraenti scende al di sotto di 40, a meno che rimanenti le Parti Contraenti non decidano all'unanimità altrimenti.

33.2 Il Depositario deve informare tutte le rimanenti Parti Contraenti quando il numero delle Parti Contraenti è sceso a 40.

33.3 In caso di estinzione, l'alienazione dei beni sarà regolata dalle norme finanziarie che devono essere adottate dall'Organo direttivo.

Articolo 34 – Depositario

Il Direttore Generale della FAO sarà il Depositario di questo Trattato.

Articolo 35 – Testi autentici

I testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo di questo Trattato fanno ugualmente fede.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE COLTURE COPERTE IN BASE
AL SISTEMA MULTILATERALE

Colture alimentari

Coltura	Genere	Osservazioni
Albero del pane	<i>Artocarpus</i>	Solo Albero del pane
Asparago	<i>Asparagus</i>	
Avena	<i>Avena</i>	
Barbabietola	<i>Beta</i>	
Brassica Complex	<i>Brassica</i> et al.	I generi compresi sono: <i>Brassica, Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Raphanus, Rorippa, e Sinapis.</i> Questo comprende semi oleosi e colture vegetali come cavolo cappuccio, semi di ravizzone, senape, crescione, rucola, ravanello, e rapa. E' esclusa la specie <i>Lepidium meyenii</i> (maca)
Pisello d'Angola	<i>Cajanus</i>	
Cece	<i>Cicer</i>	
Agrumi	<i>Citrus</i>	I generi <i>Poncirus</i> e <i>Fortunella</i> sono compresi come portainnesto.
Noce di cocco	<i>Cocos</i>	
Aroidi principali	<i>Colocasia, Xanthosoma</i>	Gli aroidi principali comprendono taro, cocoyam, dasheen, e tannia.
Carota	<i>Daucus</i>	
Igname	<i>Dioscorea</i>	
Panico	<i>Eleusine</i>	
Fragola	<i>Fragaria</i>	
Girasole	<i>Helianthus</i>	
Orzo	<i>Hordeum</i>	
Patata americana	<i>Ipomoea</i>	
Cece nero	<i>Lathyrus</i>	
Lenticchia	<i>Lens</i>	
Mela	<i>Malus</i>	
Manioca	<i>Manihot</i>	Solo <i>Manihot esculenta</i>

Banana/Banana da legume	<i>Musa</i>	Escluso <i>Musa textilis</i>
Riso	<i>Oryza</i>	
Miglio perlato	<i>Pennisetum</i>	
Fagioli	<i>Phaseolus</i>	Escluso <i>Phaseolus polyanthus</i>
Pisello	<i>Pisum</i>	
Segale	<i>Secale</i>	
Patata	<i>Solanum</i>	Compreso il gruppo <i>tuberosa</i> . Escluso <i>Solanum phureja</i>
Melanzana	<i>Solanum</i>	Compreso il gruppo <i>melongena</i>
Sorgo	<i>Sorghum</i>	
Fumento di segale	<i>Triticosecale</i>	
Grano	<i>Triticum et al.</i>	Compresi <i>Agropyron</i> , <i>Elymus</i> , e <i>Secale</i>
Fava/Veccia	<i>Vicia</i>	
Fagiolo dall'occhio et al.	<i>Vigna</i>	
Mais	<i>Zea</i>	Escluso <i>Zea perennis</i> , <i>Zea diploperennis</i> , e <i>Zea luxurians</i> .

Foraggi

Genere**Specie**

LEGUMINOSE DA FORAGGIO

<i>Astragalus</i>	<i>chinensis, cicer, arenarius</i>
<i>Canavalia</i>	<i>ensiformis</i>
<i>Coronilla</i>	<i>varia</i>
<i>Hedysarum</i>	<i>coronarium</i>
<i>Lathyrus</i>	<i>cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus</i>
<i>Lespedeza</i>	<i>cuneata, striata, stipulacea</i>
<i>Lotus</i>	<i>corniculatus, subbiflorus, uliginosus</i>
<i>Lupinus</i>	<i>albus, angustifolius, luteus</i>
<i>Medicago</i>	<i>arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula</i>
<i>Melilotus</i>	<i>albus, officinalis</i>
<i>Onobrychis</i>	<i>viciifolia</i>
<i>Ornithopus</i>	<i>sativus</i>
<i>Prosopis</i>	<i>affinis, alba, chilensis, nigra, pallida</i>
<i>Pueraria</i>	<i>phaseoloides</i>
<i>Trifolium</i>	<i>alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum</i>

ERBE DA FORAGGIO

<i>Andropogon</i>	<i>gayanus</i>
<i>Agropyron</i>	<i>cristatum, desertorum</i>
<i>Agrostis</i>	<i>stolonifera, tenuis</i>
<i>Alopecurus</i>	<i>pratensis</i>
<i>Arrhenatherum</i>	<i>elatius</i>
<i>Dactylis</i>	<i>glomerata</i>
<i>Festuca</i>	<i>arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, Rubra</i>
<i>Lolium</i>	<i>hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum</i>
<i>Phalaris</i>	<i>aquatica, arundinacea</i>
<i>Phleum</i>	<i>pratense</i>
<i>Poa</i>	<i>alpina, annua, pratensis</i>
<i>Tripsacum</i>	<i>laxum</i>

ALTRI FORAGGI

<i>Atriplex</i>	<i>halimus, nummularia</i>
<i>Salsola</i>	<i>vermiculata</i>

ALLEGATO II

Parte 1

ARBITRATO

Articolo 1

La parte che ha sporto reclamo deve notificare al Segretario che le parti della controversia la portano in arbitrato in conformità con l'Articolo 22. La notifica deve specificare la materia dell'arbitrato e includere, in particolare, gli articoli di questo Trattato, l'interpretazione o l'applicazione dei quali sia in discussione. Se le parti della controversia non si accordano sulla materia della controversia prima che venga designato il Presidente del tribunale, il tribunale arbitrale determinerà la materia. Il Segretario deve inviare le informazioni così ricevute a tutte le Parti contraenti a questo Trattato.

Articolo 2

1. Nelle controversie fra due parti, il tribunale arbitrale è composto da tre membri. Ciascuna delle parti della controversia deve nominare un arbitro, e i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che sarà il Presidente del tribunale. Quest'ultimo non deve essere un connazionale di una delle due parti della controversia, né avere il suo luogo abituale di residenza nel territorio di una di queste parti, né essere assunto da alcuna di loro, né essersi occupato del caso in qualunque altra veste.
2. Nelle dispute fra più di due Parti Contraenti, le parti della controversia che abbiano lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo.
3. Qualunque posto vacante deve essere coperto nel modo prescritto per la nomina iniziale.

Articolo 3

1. Se il Presidente del tribunale arbitrale non è stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Direttore Generale della FAO deve, su richiesta di una parte della controversia, designarlo entro un ulteriore periodo di due mesi.
2. Se una delle parti della controversia non nomina un arbitro entro due mesi da quando ha ricevuto la richiesta, l'altra parte può informare il Direttore Generale della FAO che farà la designazione entro un ulteriore periodo di due mesi.

Articolo 4

Il tribunale arbitrale emette le sue decisioni in conformità con le disposizioni di questo Trattato e del diritto internazionale.

Articolo 5

A meno che le parti della controversia convengano altrimenti, il tribunale arbitrale determina il suo regolamento.

Articolo 6

Il tribunale arbitrale può, su richiesta di una delle parti della controversia, raccomandare misure provvisorie essenziali di protezione.

Articolo 7

Le parti della controversia devono facilitare il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, usando tutti i mezzi a loro disposizione, devono:

- (a) Fornirgli tutti i documenti, le informazioni e i mezzi pertinenti; e
- (b) Metterlo in condizioni, quando necessario, di convocare testimoni o esperti e di riceverne le deposizioni.

Articolo 8

Le parti della controversia e gli arbitri hanno l'obbligo di proteggere la confidenzialità di qualunque informazione che ricevano in via confidenziale durante i procedimenti del tribunale arbitrale.

Articolo 9

A meno che il tribunale arbitrale determini altrimenti a causa delle circostanze particolari del caso, le spese del tribunale devono essere sostenute dalle parti della controversia in parti uguali. Il tribunale deve tenere documentazione di tutte le sue spese, e deve presentarne un rendiconto finale alle parti della controversia.

Articolo 10

Qualunque Parte Contraente che abbia un interesse di natura legale nella materia della controversia che possa essere toccato dalla decisione sul caso può intervenire nel procedimento con il consenso del tribunale.

Articolo 11

Il tribunale può ascoltare e giudicare controquerelle che derivino direttamente dalla materia della controversia.

Articolo 12

Le decisioni sia sulla procedura che sulla sostanza del tribunale arbitrale devono essere prese con un voto a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 13

Se una delle parti della controversia non compare davanti al tribunale o non difende il suo caso, l'altra parte può richiedere al tribunale di continuare il procedimento e di emettere il suo lodo arbitrale. L'assenza di una parte della controversia o il fatto che una parte non difenda il suo caso non costituisce un impedimento al procedimento.

Prima di emettere la sua decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.

Articolo 14

Il tribunale deve emettere la sua decisione finale entro cinque mesi dalla data nella quale esso è stato interamente costituito, a meno che non ritenga necessario estendere il termine ultimo per un periodo che non dovrebbe superare altri cinque mesi.

Articolo 15

La decisione finale del tribunale arbitrale deve essere limitata alla materia della controversia e deve esporre le motivazioni su cui essa è basata. Essa deve contenere i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione stessa. Qualunque membro del tribunale può allegare alla decisione finale una opinione individuale o discordante.

Articolo 16

Il lodo arbitrale sarà vincolante per le parti della controversia. Esso sarà senza appello, a meno che le parti della controversia abbiano concordato in precedenza una procedura di appello.

Articolo 17

Qualunque disputa che possa sorgere fra le parti della controversia in merito all'interpretazione o al modo di attuazione della decisione finale può essere rinviata per una decisione al tribunale arbitrale che l'ha emessa da entrambe le parti.

Parte 2

CONCILIAZIONE

Articolo 1

Sarà creata una commissione di conciliazione su richiesta di una delle parti della controversia. La commissione sarà composta, a meno che le parti della controversia convengano altrimenti, da cinque membri, due nominati da ciascuna delle parti interessate e un Presidente scelto congiuntamente da questi membri.

Articolo 2

Nelle controversie fra più di due Parti Contraenti, parti della controversia che abbiano gli stessi interessi nomineranno i loro membri della commissione di comune accordo. Quando due o più parti della controversia hanno interessi distinti o esiste un disaccordo sul fatto che abbiano gli stessi interessi, esse nomineranno i loro membri separatamente.

Articolo 3

Se qualunque nomina da parte delle parti della controversia non viene fatta entro tre mesi dalla data della richiesta di creare una commissione di conciliazione, il Direttore Generale della FAO farà queste nomine, se richiesto dalla parte della controversia che ha fatto la richiesta, entro un periodo ulteriore di due mesi.

Articolo 4

Se il Presidente della commissione di conciliazione non è stato scelto entro due mesi dalla nomina dell'ultimo dei membri della commissione, sarà il Direttore Generale della FAO a designarlo, se richiesto da una parte della controversia, entro un periodo ulteriore di due mesi.

Articolo 5

La commissione di conciliazione prenderà le sue decisioni con un voto a maggioranza dei suoi membri. Essa determinerà la sua procedura, a meno che le parti della controversia non convengano altrimenti. Essa enuncerà una proposta per la risoluzione della controversia, che le parti considereranno in buona fede.

Articolo 6

Un disaccordo in merito alla competenza della commissione di conciliazione verrà deciso dalla commissione.

€ 1,14



14PDL0027030